

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE - PRESIDENTE CONTE CAVALLI

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per cessione di un locale alla società d'incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano.* = *Annunzio d'interpellanza dei deputati Bullo e Bernardi L. sul servizio dell'ufficio di depositi e prestiti di Firenze.* = *Domanda del deputato Panattoni sulla presentazione del progetto del nuovo Codice penale* — *Spiegazioni del ministro di grazia e giustizia* — *Osservazioni dei deputati Mazzarella e Massari G.* = *Discussione generale dello schema di legge per assegnamento alimentare ai religiosi non provvisti di pensione* — *Opposizioni e condizioni apposte dal deputato Cadolini* — *Discorsi dei deputati Cortese, D'Ondes-Reggio V., Abignenti, Catucci, Del Re, e del ministro di grazia e giustizia, in difesa del progetto* — *Considerazioni in favore, del deputato Mancini P. S., e sua proposta di rinvio e di modificazioni* — *Repliche del deputato Cadolini, e dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

ATTI DIVERSI. — PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

FARINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, indi annunzia gli omaggi seguenti:

Dall'abate Valentino Tonissi — Pensieri sulle arti belle dei giorni nostri, una copia;

Dal ministro degli affari esteri — Quadro del personale del Ministero degli affari esteri e degli agenti diplomatici e consolari esteri nei regi Stati, 12 copie;

Dal direttore della Cassa di risparmio di Forlì — Resoconto della gestione 1867, 6 copie;

Dal presidente del Consiglio agrario di Siena — Considerazioni e proposte concernenti l'istruzione agraria, 4 copie;

Dal senatore conte Luigi Cibrario — Della schiavitù e del servaggio e specialmente dei servi agricoli, vol 1°, una copia;

Dal signor Giovanni Battista Impallomeni — Orazione funebre alla memoria degli illustri estinti nel colera del 1867 in Messina, una copia;

Dal ministro delle finanze — Relazione dell'amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti alla Commissione di vigilanza per le gestioni dal primo ottobre 1863 a tutto il 1866, 400 copie;

Dal ministro di agricoltura, industria e commercio — Resoconto dei lavori del Congresso statistico tenutosi in Firenze nei mesi di settembre e ottobre 1867, 2 copie;

Dal Ministero delle finanze — Movimento commerciale del regno d'Italia nel 1866, 400 copie.

PRESIDENTE. Per affari di famiglia il deputato Quattrini domanda un congedo di giorni dieci; Viacava di quindici; Ferri di dieci; Arrigossi di trenta; Pècile di venti; Bertea di otto; Righi di otto; Lampertico di otto; Vacchelli di cinque; Merizzi di tre settimane.

Per motivi di salute l'onorevole Angeloni domanda un congedo di tre giorni.

Per affari di pubblico servizio l'onorevole Camuzzoni chiede un congedo di giorni trenta; Casati di otto; Carcanigc di venticinque.

(Codesti congedi sono accordati.)

(*La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, che viene interrotto.*)

MUSSI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge pel quale è accordato alla società d'incoraggiamento d'arti e mestieri in Milano il locale detto *del Genio*, di cui, per decreto reale, fu già conferito l'uso perpetuo. (V. *Stampato*, n° 177-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI. Giorni sono l'egregio nostro presidente, colla distinta sua perspicacia e coll'antica sua esperienza, fece la scelta di alcuni progetti di legge i quali, a suo giusto giudizio, non potevano provocare nella Camera alcuna discussione, e che sono d'altra parte di urgente necessità per alcuni interessi provinciali o locali, se non generali.

Ora, pregherei la Camera di consentire che, nella nota già fatta dal nostro presidente, si aggiungessero due nuovi disegni di legge. L'uno è relativo alla convenzione fatta tra il Governo ed il municipio d'Acqui,

per la cessione di uno stabilimento balneario, disegno di legge pel quale già sono stanziati in bilancio i fondi necessari; l'altro, del quale è stata or dianzi presentata la relazione dall'onorevole mio amico il deputato Mussi, è relativo alla cessione del palazzo del Genio in Milano dalla benemerita società d'incoraggiamento d'arti e mestieri a quella cospicua Cassa di risparmio. Mi pare che la Camera farebbe ottimamente ad affrettare la discussione di questo disegno di legge per lasciare alla società d'incoraggiamento il tempo necessario a preparare pel nuovo anno i locali da destinarsi alle scuole. Credo che la mia proposta non debba incontrare opposizione, e che, per conseguenza, il signor presidente vorrà acconsentire a metterla quando che sia all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questi due progetti di legge saranno posti in calce all'ordine del giorno già stabilito.

MACCHI. Lo ringrazio.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro per le finanze, debbo avvertirlo che i deputati Bullo e Bernardi Lauro desiderano di rivolgergli un'interpellanza sulle lentezze del servizio dell'ufficio dei depositi e prestiti di Firenze.

Prego il signor ministro di dichiarare se e quando intende di rispondere a questa interpellanza.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io non ho difficoltà di rispondere a quest'interpellanza. Mi pare, qualora la Camera lo consenta, che si potrebbe fare dopo quella dell'onorevole Nisco.

PRESIDENTE. Gli onorevoli interpellanti acconsentono?

(*I deputati Bullo e Bernardi fanno segni affermativi*)

PANATTONI. Domanderei la permissione di dirigere una preghiera all'onorevole guardasigilli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PANATTONI. L'onorevole guardasigilli ed i suoi antecessori hanno avuto ripetute occasioni di parlare in questa Camera del nuovo Codice penale che si stava rivedendo. È noto che la Commissione ha terminato il suo lavoro. Ora noi siamo invitati ad esaminare negli uffici il progetto di riforma dell'organizzazione dei tribunali, ove pure si parla di un Codice penale. Io quindi pregherei l'onorevole guardasigilli di dirci, se ha dato disposizioni affinché sia stampato e distribuito il nuovo progetto di Codice penale; se no, gliene dirigerei fiduciosa preghiera, in quanto a me, e credo non esser solo nella Camera. Ritengo che si debba conoscere questo progetto prima di emettere qualunque siasi voto intorno a materie di Codice penale.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Mi permetto di osservare, rispondendo all'onorevole Panattoni, che io non potrei, nè fare stampare nè distribuire il nuovo Codice penale, se prima non l'abbia presentato alla Camera.

L'onorevole Panattoni è nel vero quando afferma che una Commissione ha lavorato indefessamente per due anni alla compilazione di questo nuovo Codice; ma la responsabilità dovendo essere del ministro di grazia e giustizia, bisogna che questo lavoro sia anche da lui studiato affinché possa, se lo crede, arrecarvi quelle modificazioni che reputasse opportune.

Nè attualmente potrei dire quando io debba e possa presentare questo progetto alla Camera. Epperò ho creduto, nell'interesse generale del regno, e per una ragione altamente politica, che la Camera apprezzerà, di presentare nel disegno di legge, che già ho avuto l'onore di sottoporre alle deliberazioni della Camera, un articolo col quale intendo di estendere a tutto lo Stato il Codice penale del 1859 con alcune modificazioni già ammesse nelle provincie meridionali, per unificare, quanto più presto è possibile, la legislazione penale.

Se la Camera crederà di non entrare nelle idee del guardasigilli, ed aspettare che avvenga la pubblicazione del nuovo Codice italiano, per dare poi il suo giudizio, essa è padrona di farlo, senza che io nè possa nè debba anticipatamente dichiarare ciò che creda di dover fare nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, e nell'interesse innanzitutto dell'unificazione del Codice penale.

Io non potrei dare all'onorevole Panattoni altre spiegazioni, e spero che egli se ne dichiari soddisfatto.

MAZZARELLA. Io credo che l'opinione doversi, per discutere il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario, attendere almeno che il nuovo progetto del Codice penale sia sparso in mezzo ai deputati, io credo che questa sia un'opinione da accogliersi; perchè allora potremo discutere sul progetto dell'unificazione giudiziaria in modo da sapere veramente che cosa il guardasigilli vuole proporre in rapporto a tutta la legislazione e in fatto di Codice penale. Io quindi insisterei su questa opinione, che già il guardasigilli oggi mi pare in qualche modo aver manifestato.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Mi permetto di far notare, siccome ho già detto alla Camera, che io ho presentato un progetto di legge col quale ho creduto di unificare il Codice penale di tutta Italia, all'occasione di estendere al Veneto la nostra legislazione.

Onde ho proposto che il Codice sardo del 1859 colle modificazioni apportate dal decreto del luogotenente di Napoli, che furono poscia estese alla Sicilia, e con l'altra modificazione che in Toscana si continui ad applicare la pena dell'ergastolo invece di quella dell'ultimo supplizio, sia provvisoriamente e transitoriamente il Codice italiano. Quando si discuterà questa mia proposta, sarà allora il momento che la Camera deciderà se voglia respingerla od accettarla.

Ora però mi pare intempestiva ogni discussione in proposito, e doversi rimandare la medesima all'e-

poca che sarà per discutersi il suddetto progetto di legge.

MASSARI G. Io faccio osservare alla Camera che non solo la discussione è intempestiva, come diceva l'onorevole guardasigilli, ma che in realtà non si possa neppur fare, poichè l'oggetto sul quale ha richiamata l'attenzione della Camera l'onorevole Panattoni non è all'ordine del giorno, e noi non possiamo interrompere i nostri lavori per intraprendere all'improvviso una discussione di tanta gravità quale è quella di cui si tratta, non dirò col pretesto, ma sotto il velo di una domanda.

Prego quindi la Camera di passare senz'altro all'ordine del giorno.

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che ha domandata la parola l'onorevole Panattoni?

PANATTONI. Sulla mozione d'ordine.

Mi rincresce che l'onorevole mio amico e collega deputato Massari si sia data una pena che non era niente eccitata dalla mia mozione. Io ho solo diretta una preghiera al signor ministro guardasigilli: e questi ha risposto, e ha dichiarato che egli assume lo studio del lavoro fatto dalla Commissione. Ed io chiesi permesso di soggiungere, perchè intendeva dire (e perciò ho chiesto anche adesso la parola) che mi confortava la fiducia doversi prendere in un senso discreto la risposta dell'onorevole ministro, poichè conosco le sue opinioni legislative che fin qui professò, e credo che nel terreno della legalità, e specialmente su questo nuovo Codice, noi non dovremmo trovarci divisi.

Quindi io non ho altro che a pregarlo di sollecitare i suoi studi e pubblicazioni, perchè la Camera su questa materia potrebbe per avventura non voler stare lungamente incerta.

PRESIDENTE. L'incidente non ha seguito.

L'ordine del giorno recherebbe la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alla coltivazione del tabacco in Sicilia.

La Commissione riferirà sull'articolo 9 ad essa rinviato.

(Succede un breve intervallo di aspettazione.)

La Commissione non essendo ancora in pronto a riferire sull'articolo di quel progetto che fu tenuto in sospenso, ed a lei rimandato, si passerà alla discussione dell'altro schema di legge posto all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER ASSEGNAMENTO ALIMENTARIO AI MONACI NON PROVVISI DI PENSIONE.

PRESIDENTE. Pongo dunque in discussione il disegno di legge relativo ad un assegnamento alimentare ai religiosi ed alle religiose rimasti privi di pensione. (V. Stampato, n° 85)

Si dà lettura del progetto di legge:

« Art. 1. A tutti quei religiosi che, o per aver fatta la loro professione nell'età prescritta dai canoni, ma prima però di quella voluta dalle leggi civili, o per averla fatta nelle provincie romane ancora soggette alla dominazione pontificia, è stata negata la pensione che l'articolo 3 della legge 7 luglio 1866 consente ai membri delle soppresse corporazioni religiose, è indistintamente concesso l'annuo assegnamento, a titolo di alimento, di lire 250 se sacerdoti, diaconi, o suddiaconi; e se laici, di lire 144.

« Art. 2. L'assegnamento di cui si parla sarà vitalizio per quelli che al momento della promulgazione della legge abbiano compiuto i 50 anni, e sarà per un quinquennio per gli altri.

« Esso non si accorderà, ovvero cesserà ogniquale volta risulterà avere il religioso sul privato patrimonio od altrimenti un reddito certo e stabile uguale al sussidio.

« Art. 3. Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 della citata legge 7 luglio 1866 sono applicabili anche agl'individui contemplati nella presente.

• « Art. 4. Il suddetto assegnamento decorrerà dal giorno della promulgazione della legge. »

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Prima d'intraprendere la discussione degli articoli di questo disegno di legge, importa che la Commissione ed il Ministero rispondano in modo soddisfacente ad alcune domande, e che essi accettino alcune condizioni alle quali dovrebbe, a mio credere, subordinarsi l'adozione di questo progetto medesimo.

Esso ha per iscopo, come dice l'articolo primo, di accordare una pensione a tutti quei religiosi che, o per aver fatta la loro professione [nell'età prescritta dai canoni, ma prima però di quella voluta dalle leggi civili, o per averla fatta nelle provincie romane ancora soggette alla dominazione pontificia, è stata negata la pensione che l'articolo terzo della legge 7 luglio 1866 consente ai membri delle soppresse corporazioni religiose.

Ora, stando a quanto si trova nella relazione presentata dai proponenti questo progetto di legge, pare che il numero dei religiosi, i quali dovrebbero approfittare dei benefizi accordati da questa legge, ascenderebbe a circa 4925.

Ora, io domando: la Commissione ha calcolato se veramente il numero di questi monaci non sia superiore? Può essa assicurarci che il numero dei religiosi, i quali avranno diritto al godimento di una pensione in forza di questa legge per aver fatto professione nelle provincie ancora soggette al papa, non sia incerto ed indeterminato? Ha essa calcolato quale sia la spesa di cui si va a gravare il fondo del culto con questo nuovo assegnamento di pensioni?

La Commissione può assicurarci che il fondo del

culto si trovi in grado di sostenere l'onere a cui si vorrebbe assoggettare?

Dopo ciò, e qualunque sia il risultato dei calcoli della Commissione, e qualunque sia la risposta ch'essa sarà per darci, conviene ricordare che, allorchando si discusse il bilancio di grazia e giustizia, e taluno propose che si cancellasse dal medesimo lo stanziamento di circa 1,700,000 lire per ispese di culto, in tale occasione il ministro asserì, che non era possibile radiare quella spesa onde attribuirlo al fondo del culto, per la sola ragione che questo fondo non aveva rendite sufficienti a sostenerla.

Ora, memore della dichiarazione che fece in quella occorrenza il ministro di grazia e giustizia, la Camera non può a meno oggi di domandargli come sta che, allorchando si trattava di cancellare una spesa dal bilancio dello Stato, il fondo del culto non era sufficiente a sostenere nuovi impegni, ed oggi che si sta per aggravare quel fondo in causa dell'assegnamento di nuove pensioni ai frati, il Ministero non mette in campo la stessa obbiezione? Come sta che egli non viene a dichiararvi che il fondo del culto non è in grado di sopportare nuovi pesi?

Non è mio compito di combattere in modo assoluto questo progetto di legge. Io sento benissimo la forza delle ragioni che indussero i proponenti ad iniziarlo, e non posso essere sordo a quei sensi d'umanità ai quali essi fecero appello, almeno per quanto concerne i monaci di avanzata età.

Ma io dico: o il Ministero trova modo di fare sparire dal bilancio dello Stato le spese per il culto e di disporre le cose in guisa che, presentando anche all'occorrenza un apposito progetto di legge, il fondo del culto possa ad un tempo e sopperire a tutte le spese pel culto richieste ed ora scritte nel bilancio dello Stato, ed anche a queste nuove pensioni, e in tal caso la Camera potrebbe, senza indugio e senza esitanze, approvare il progetto di legge presente; o il Ministero, invece, non crede di potere stabilire nuove condizioni di cose per migliorare l'amministrazione del fondo del culto in modo che il bilancio dello Stato debba essere sgravato delle spese che ancora sostiene a tale oggetto, e in tal caso io pregherei la Camera di respingere questo progetto di legge.

E vi sarebbe, a parer mio, il mezzo di conciliare e gl'interessi dei monaci e le esigenze del bilancio, le quali rispondono anche ai principii che ispirarono le leggi già votate nel 1866 e nel 1867, per i quali si volle la separazione della Chiesa dallo Stato.

Io credo che l'onorevole ministro di grazia e giustizia potrebbe presentare un progetto di legge il quale, sia riducendo le diocesi, sia sopprimendo altri corpi religiosi, come sono le confraternite, valga a preparare al fondo del culto una fonte di nuove economie da una parte e di nuovi proventi dall'altra, in modo che le sue rendite siano sufficienti a sopperire a tutte le spese

di cui abbiamo fin qui parlato; e l'onorevole guardasigilli che divide certamente le opinioni dei suoi predecessori, quali sono l'onorevole Pisanelli e l'onorevole Cortese, non può a meno d'essere anch'egli persuaso che sia oramai giunto il tempo di adottare i provvedimenti a cui ho accennato; e se egli vorrà ricordare l'impegno assunto dinanzi a questa Camera dal ministro precedente, troverà, senza dubbio, che è per lui uno stretto dovere quello di presentare un progetto di legge che abbia per intento la soppressione delle confraternite, istituzioni che non rispondono alla civiltà dei tempi.

Ora, non vale la pena che io mi estenda gran fatto a dimostrare l'opportunità di simile provvedimento, e però io, per non dilungarmi di troppo, mi limiterò ad esporre alla Camera, in termini succinti, quali sono le condizioni che, a mio giudizio, essa dovrebbe mettere per approvare il presente progetto di legge.

Innanzitutto si dovrebbe aggiungere un articolo col quale si determini il limite della spesa annuale per pensioni vitalizie e per sussidi temporanei, che non si dovrà superare coll'applicazione del presente progetto di legge. Quest'articolo avrebbe per iscopo di determinare fin d'ora il peso che dovrà sopportare il bilancio del fondo del culto, affine di evitare il pericolo che, mentre si crede oggidì che i monaci da sussidiarsi non superino un certo numero, possano poi moltiplicarsi all'infinito.

In secondo luogo si dovrebbe aggiungere un altro articolo col quale si ordini che le spese per culto, ora iscritte sul bilancio dello Stato, sieno sostenute d'ora innanzi dal fondo del culto. E di questa seconda condizione ho già dette le ragioni, per cui non aggiungerò alcuna dimostrazione.

La terza condizione sarebbe che l'onorevole ministro prendesse impegno di presentare un progetto di legge, per introdurre aumenti di rendite e diminuzione di spese sul fondo del culto, sia colla riduzione delle diocesi, sia colla soppressione delle confraternite, sia con quegli altri provvedimenti che egli stimasse idonei a raggiungere tale intento.

Qualora la Commissione ed il Ministero accettassero queste condizioni, la Camera potrebbe votare, come dissi, questo progetto di legge; diversamente, io crederei opportuno che fosse da lei respinto. Il Ministero e la Commissione bisogna che tengano conto dei sacrifici a cui il paese è stato chiamato; e la Camera, la quale obbedendo a imperiose necessità ha votato in un giorno tanti provvedimenti d'imposte, destinati a produrre circa 110 milioni alle finanze, ha il dovere, innanzi al paese, di pretendere dal Ministero, e questi ha l'obbligo di consentire ogni possibile economia, ed hanno l'obbligo insieme di cogliere tutte le occasioni che si offrono per diminuire le partite che aggravano il bilancio passivo dello Stato. Ora, come ognuno sa, i risparmi non si fanno che un poco alla volta, non si

fanno a grandi somme, come i provvedimenti d'imposte; e se noi non prendiamo l'abitudine di approfittare delle occasioni tutte che ci si presentano, se non cogliamo tutte le opportunità per introdurre queste economie, noi non riusciremo a soddisfare quei voti troppo giusti e legittimi del paese, i quali ci impongono che, se da un canto facciamo dei provvedimenti che aggravano enormemente i contribuenti d'ogni classe, noi dobbiamo fare anche dei provvedimenti i quali valgano d'altra parte a diminuire le spese dello Stato.

Quando poi si riflette che si tratta di spese riguardanti il servizio del culto; quando si riflette che un mezzo milione, se non erro, di queste spese è consacrato alla ricostruzione ed alle riparazioni di edifizii religiosi, non si può temere che la Camera voglia rifiutare le proposte tendenti ad ordinarne la radiazione.

Io adunque credo che, se il Ministero e la Commissione vorranno mettersi d'accordo nel comune intento di provvedere perchè dal bilancio dello Stato spariscono le spese del culto, e perchè d'altro canto il fondo del culto possa trovarsi in grado di far fronte alle maggiori spese, la Camera potrebbe approvare il progetto di legge. In caso contrario io invocherò che essa lo respinga.

CORTESE. La Camera sa che io ebbi l'onore di essere relatore di un primo progetto di legge di soppressione, e poi di proporre un altro. Quindi non mi può tenere sospetto di essere molto tenero degli ordini religiosi.

Questa circostanza mi permette di parlare con una franchezza maggiore di quella che, in caso diverso, avrei potuto adoperare.

A me sembra che il presente progetto di legge sia informato ai principii di giustizia e di equità; imperocchè noi veniamo a mettere nelle stesse condizioni giuridiche coloro che si trovavano nelle medesime condizioni di fatto, ma che, per non chiara disposizione delle leggi precedenti, non erano stati trattati allo stesso modo.

Veniamo in secondo luogo a provvedere a talune dimenticanze (dobbiamo confessarlo) intervenute nelle prime leggi di soppressione, per le quali si verificano dei fatti che la nostra coscienza non può certamente permettere che abbiano luogo.

Io quindi pregherei la Camera di voler accettare il presente progetto di legge, e di accettarlo senza le condizioni poste dall'onorevole Cadolini. Egli vorrebbe che si limitasse la spesa per queste pensioni. Ma questa limitazione avrebbe molti inconvenienti. Se noi dicessimo che non si dovrà spendere, a mo' d'esempio, che la somma di 2000 lire, che cosa si farebbe? Si farebbe una riduzione su tutte le pensioni, anche su quelle già accordate, o sarebbero soltanto gli ultimi quelli che non avrebbero pensione? In questa seconda ipotesi noi faremmo due trattamenti diversi ad uomini che si trovano nelle stesse condizioni ed hanno gli

stessi diritti: nella prima verremmo a ferire dei diritti quesiti. Ma l'onorevole Cadolini faceva questa proposta perchè si preoccupava del caso in cui il fondo del culto non avesse avuto i mezzi di sopperire a quegli oneri, e indicava il modo di far fronte ai medesimi. Ma egli ha dimenticato che vi è un articolo nella legge del 7 luglio 1866 il quale, prevedendo appunto che il fondo del culto avesse potuto trovarsi privo di mezzi da sopperire a quegli oneri, indica il modo di farvi fronte. Quest'articolo è il settimo. Ivi, dopo aver detto che si pagheranno le pensioni, si soggiunge: qualora la rendita del fondo del culto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 28 (che sarebbero appunto i numeri nei quali si stabilisce la pensione), l'amministrazione del fondo del culto è autorizzata per la somma deficiente a contrarre un prestito da rimborsarsi cogli avanzi che si verranno d'anno in anno verificando. »

È chiaro che l'onere delle pensioni è un onere grave pel fondo del culto, ma egli è pur chiarissimo che è un onere di cui madre natura lo disgrava d'anno in anno. Ogni anno parecchi di questi frati vanno a raggiungere la gloria eterna del paradiso. Così il fondo del culto ha ogni anno parecchie pensioni di meno a pagare. In capo a parecchi anni non esisteranno più frati e non saranno più dovute pensioni. Il fondo del culto può adunque fare dei debiti, sicuro che coi mezzi che egli avrà in avvenire potrà pagarli. Non mi sembra quindi che ci sieno ragioni per istabilire limitazioni. L'onorevole Cadolini vorrebbe che fin d'oggi le spese pel culto che sono a carico dello Stato, passassero a carico del fondo pel culto; ma questa questione non ha che fare con quella che ora si dibatte, di dare, cioè, una pensione ai frati ai quali è stata, secondo noi, non equamente negata. Sono due cose interamente diverse. Rifletta l'onorevole Cadolini che, laddove si addossasse al fondo del culto anche quest'onere, esso, per far fronte alle pensioni, dovrebbe fare un debito anche maggiore; e quando si tratta di far fare dei debiti ad un'amministrazione dello Stato per sgravarne poi in fondo lo Stato stesso, non mi pare che ci sia ragione di fare tutti questi giri, e valga meglio pagarli direttamente, finchè si può.

L'onorevole Cadolini vorrebbe poi una terza condizione, che è anche più estranea alla materia che discutiamo, vorrebbe cioè che il ministro guardasigilli si obbligasse di presentare un progetto di legge di economie sul fondo del culto; ma, o egli intende di fare economie sulle spese del culto, ed allora rientra nella questione precedente; o intende che il ministro debba ingerirsi nelle spese del fondo del culto, e l'onorevole Cadolini deve riflettere che il fondo del culto, secondo il concetto della legge del 7 luglio 1866, è un ente autonomo assolutamente indipendente dallo Stato, ha i suoi diritti, ha le sue obbligazioni che gli derivano

dalla legge, e non c'è ministro al mondo che possa imporgliene una di più nè una di meno; non ci sono che i tribunali, i quali, applicando la legge, dichiarano quali sono gli obblighi, quali i diritti del fondo del culto. Cosicchè questo invitare il ministro a mettere la mano dove non può metterla, mi permetta l'onorevole Cadolini, non mi sembra nè regolare nè plausibile.

Io quindi prego la Camera, ripeto, senza tener conto delle condizioni poste dall'onorevole Cadolini, di voler approvare questo progetto di legge.

È indubitato che taluni dei frati non si trovavano in una condizione veramente legale per essere riconosciuti come tali dalla società civile, ma essi per lo meno avevano un possesso di stato, il quale dava loro dei diritti di fruire di quella posizione in cui si trovavano. I frati che avevano fatta professione prima dei 21 anni, indubitatamente vivevano nei loro chiostri e ritraevano dalla loro condizione di frati tutti quei vantaggi che dalla medesima dipendevano. Quindi lo Stato avendo promulgata una legge nella quale sono cessati di esistere i frati di diritto, diciamo così, ed i frati di fatto, sarebbe una cosa enorme privare questi frati di fatto di tutti quei vantaggi che derivano dal loro possesso di stato di essere frati.

Si noti che la Commissione in questo ha proceduto non per via di rigoroso diritto, ma con temperamenti di equità; poichè ai medesimi non ha concesso già la pensione come ai frati di diritto, ma ha concesso una pensione alimentare, la quale, ripeto, non si può negare a coloro ai quali si è tolto, se non altro, un possesso di stato.

Io però ho proposto di dichiarare la legge del 1866, non per via di ordini del giorno, ma per via di articoli di legge.

E qui mi permetta la Commissione di notare che, se noi facessimo un ordine del giorno il quale imponesse, a modo nostro di vedere, al fondo del culto di pagare molte pensioni di più e molti assegnamenti, il fondo del culto, legalmente parlando, non sarebbe tenuto di eseguire quest'ordine del giorno; poichè allora i nostri ordini del giorno possono avere vigore ed efficacia, quando si tratta di dare delle norme al potere esecutivo nei limiti delle sue attribuzioni. Noi possiamo con un ordine del giorno dire al Ministero: voi farete questa o quella tal cosa che è nella sfera delle vostre attribuzioni; ma non possiamo dire ai ministri: voi attribuirete il tale o tal altro diritto privato ad un cittadino o ad una corporazione qualunque.

Ora, lo ripeto, il fondo del culto è un ente morale il quale è fatto autonomo dalla legge, il quale ha i suoi diritti e le sue obbligazioni; egli deve dare quelle pensioni che la legge gli impone di dare, nè più nè meno, e non vi è ministro che possa venir a dire al fondo del culto: date una pensione di più o datene una di meno.

Infatti, i frati che volevano la pensione non si sono rivolti, ed hanno fatto bene, al Ministero, ma si sono

rivolti ai tribunali; ed i tribunali in alcuni casi hanno creduto che il fondo del culto avesse ragione, in altri crederettero che avesse torto.

Ora, se noi vogliamo che i frati effettivamente abbiano diritto ad avere una pensione od un assegnamento, e che il fondo del culto veramente abbia obbligo di concederlo, non dobbiamo mica formulare un ordine del giorno, ma dobbiamo formulare dei chiari articoli di legge che non ammettano dubbia interpretazione.

Io quindi ho proposto di mutare l'ordine del giorno che la Commissione ha sottoposto alla Camera in tre distinti articoli di legge, e prego la Camera di volerli accogliere.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ondes-Reggio Vito ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO VITO. Signori, faccia altri, ma non voglio fare io l'ingiuria al Parlamento italiano di dire che esso colla legge del 7 luglio 1866, sopprimendo gli ordini religiosi, tutti gli individui loro cacciando dai chiostri, spogliando de' beni, impedendo ogni mezzo di sussistenza che fino allora avevano goduto, non volesse dare a tutti loro qualche cosa, avvegnachè scarsa, che potesse essere loro di aiuto a campare la vita, volesse privarne cinque mila!

Mentre un assegnamento a tutti quelli, cosa giustissima, si diceva anco da coloro i quali più risolutamente chiedevano quella legge di loro distruzione; se poi con l'articolo 3 della medesima si fosse inteso di fare altrimenti, si sarebbe commessa non solo una crudelissima disumanità, ma ancora una delle più basse frodi indegna di ogni uomo onesto, indegnissima di coloro che danno le leggi ad una nazione. Dunque è dovere e della dignità di questa Assemblea e degli altri rami del Parlamento, lo comanda la giustizia, lo chiede la carità, che si dichiari falsa l'interpretazione data all'articolo 3 colla quale a cinque mila religiosi si è negata la pensione.

Cotesto articolo 3 è nei seguenti termini:

« Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa legge, appartengono a case religiose esistenti nel regno, è concesso un annuo assegnamento. »

Seguono le varie cifre secondo gli anni di ciascuno e la condizione religiosa.

Il quale articolo non è un esemplare di scrittura di leggi, ma non si può mai con esso negare l'assegnamento ai religiosi, come si è fatto. Gli esecutori interpreti, se non altro, avrebbero dovuto sapere queste due notissime regole:

« Benignius leges interpretandæ sunt, quo voluntas earum conservetur. » L. 8, ff., *De legibus*. Le leggi si debbono interpretare nel modo più benigno, affinché la loro volontà sia conservata.

« In re dubia benigniorem interpretationem sequi, non minus iustus est, quam tutius. » L. 192, § 1, ff., *De reg. jur.* In cosa dubbia, è più giusto e sicuro seguire l'interpretazione più benigna.

E quale interpretazione più giusta e più sicura di non privare di un misero sussidio gl'infelici religiosi? Ma per quell'articolo si è seguita l'interpretazione più maligna; si è negata la pensione ai religiosi che ebbero professato pria degli anni 21, a quelli che ebbero professato a Roma, a quelli che, suddiaconi o diaconi, non erano ancora assunti al sacerdozio, ed ai padri di San Giovanni di Dio, addimandati *Fate-bene-fratelli*.

I più numerosi, e nelle provincie napoletane specialmente, sono quelli che hanno professato prima degli anni 21.

Come è noto in tutto il mondo cattolico, secondo il sacro concilio di Trento (Sess. XXV, cap. 43, *De Regular.*), niuno poteva professare, se pria non avesse compiuto l'anno sedicesimo di sua età. Ma nel regno napoletano, Ferdinando IV regnando, il ministro Tanucci fe' prammatica del 4 luglio 1788, con cui si proibì che alcun uomo professasse pria degli anni 21 compiti, sotto pena di nullità per gli effetti civili; per un rescritto del 17 ottobre 1789 quella prammatica si estese anco alle donne; e poscia con altro rescritto del 13 luglio 1796 si sancì la pena del bando dal regno a coloro che, per eludere la legge, si fossero recati a professare in Roma. Avvenuta quindi l'invasione francese nel regno di Napoli, gli ordini religiosi furono aboliti, meno alcuni mendicanti; come un beneficio di cui il popolo non si avrebbe potuto d'un subito privare, furono conservati quelli che il Parlamento italiano ha anco distrutti, ma s'impedì che nuovi professassero: meno sterminatrice una legge, che s'importava dalla furibonda rivoluzione di Francia, che la legge oramai decretata in Italia sotto un reggimento monarchico rappresentativo.

Pure sembra che tale proibizione non fosse stata osservata, ed è certo che la prammatica del 1788 ed i due susseguenti rescritti erano già caduti in desuetudine al 1807. Imperocchè allora Giuseppe Bonaparte, re di Napoli, con decreto ordinò che dal 1808 in poi niuno potesse professare religione od ordinarsi *in minoribus* se pria non fosse scorso il tempo di suo assoggettamento alla leva militare, ma non estese quella legge con effetto retroattivo ai già professi religiosi o ordinati *in minoribus*, senza punto tenere conto della prammatica e dei rescritti. E le leggi si abrogano così per altre leggi, come per la desuetudine: « Rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solo suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur. (L. 32, § 1, ff., *De legibus*.) » Rettissimamente è anco stato ricevuto che le leggi non solo dal suffragio del legislatore, ma anche dal tacito consenso di tutti per desuetudine siano abrogate.

Ma, signori, venne poi la Ristorazione, e quindi al 1818 il concordato, col quale certamente non si volle

più mettere in vigore le leggi contrarie ai canoni della Chiesa, anzi si dispose in modo che tutte quelle leggi fossero cancellate.

Giova leggere sulla materia le parole del concordato:

« Sarà libera la vestizione dei novizi degli ordini regolari possidenti e delle monache in proporzione dei mezzi di sussistenza, come allo stesso modo sarà libera la vestizione dei novizi per i religiosi mendicanti. »

Le quali parole apertamente suonano...

CADOLINI. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO V... che i religiosi potevano professare, secondo le leggi canoniche, liberamente, senza alcuna restrizione, per gli anni, di leggi civili. E ciò viene chiarito dalle disposizioni intorno alla leva; imperocchè al 1823 si prescrisse:

« I giovani che sono nei seminari ecclesiastici, i chierici ordinati *in minoribus*, quei che sono nel noviziato o alunnato di qualunque ordine monastico, sono esenti sino all'età di anni 21. Oltrepassata tale età, se non sieno stati ordinati al suddiaconato, e non abbiano fatto la professione monastica, saranno compresi nella leva. »

E queste disposizioni venivano confermate al 1829 da altre, parimente sul modo da eseguirsi la leva.

Dunque, o signori, non solo non era più in vigore ed era revocata la legge Tanucci, ma era stabilito al contrario che era necessario di doversi professare prima degli anni 21 per iscansare la leva. Ora, con quale giustizia si può venire da coloro, i quali debbono eseguire questa legge, a dire che c'era in vigore la legge Tanucci, e a non tener conto delle leggi posteriori che così chiaramente l'hanno revocata?

La legge Tanucci era in vigore come avrebbe potuto essere in vigore in Italia la legge delle *Dodici Tavole*, o come quella del collegio sacerdotale dei Camilli di Roma, o la legge dei sacerdoti di Delfo. Peccato che non sanno di queste cose gli esecutori delle leggi, perchè forse anche queste leggi avrebbero invocate!

Dunque, o signori, non ci può esser dubbio che anche quelli che si professarono prima di ventun'anno avevano professato regolarmente, e si debbano ritenere in virtù della legge come aventi diritto alla pensione. Ma poi, o signori, per 40 e più anni è possibile che si trascurasse così dal Governo l'esecuzione delle sue leggi? Quando costoro erano frati stavano nei conventi, avevano tutto ciò che loro conveniva per la condizione di frate, non godevano nè dei diritti civili, nè dei diritti politici, perchè se non erano frati avrebbero dovuto godere dei medesimi. Ma di più: alcuni di questi erano poi elevati ai gradi superiori, come di provinciale, e questi gradi è da sapere che essendo conferiti a Roma, erano assoggettati al regio *exequatur*, e lo Stato appunto dava il regio *exequatur* anche a quei frati i quali avevano professato prima di compiere gli anni 21. Dunque, si cessi di volere negare a costoro la pensione al-

legando che avevano professato prima degli anni prescritti dalle leggi.

Negar loro la pensione si convenga che è stata o crassa ignoranza, o sfacciata ingiustizia.

Veniamo a quegli altri i quali professarono a Roma. Signori, quanto ad alcuni ordini, come quello dei Teatini, i religiosi dovevano necessariamente professare a Roma; questa è la regola del loro istituto.

Ma parliamo di tutti gli altri. Era forse proibito, o signori, di andare a fare la professione a Roma?

In questa questione è di necessità che vi mettiate nel concetto degli ordini religiosi e nel concetto cattolico.

Tutto il mondo degli ordini religiosi si compone di varie provincie con Roma capitale; in ciascuna provincia i religiosi sono sotto un capo che si addimanda provinciale, e tutti poi dipendono da un capo supremo che si addimanda generale, il quale ha sede nella capitale Roma.

Ora, ciascun religioso come poteva professare in una provincia, poteva anco professare nella capitale, non c'era legge che lo impediva; quindi non c'era differenza per la validità dei voti, e per gli effetti loro, sia che la professione si fosse fatta in provincia, sia che si fosse fatta nella capitale. E ritorno qui sull'argomento sopra allegato per quei che professarono prima degli anni 21. A coloro i quali professavano a Roma e poi ritornavano nel regno, forse si disse loro: voi non siete dei professi religiosi, voi non potete abitare nei chiostri, voi non avete diritto nè a quei beni nè a quelle elemosine che i mendicanti si hanno? Niente di tutto questo, e tra coloro stessi i quali professarono a Roma, alcuni furono elevati a provinciali e ad altri gradi pei quali ci voleva il regio *exequatur*, e il regio *exequatur* non c'è esempio che si sia loro negato. Dunque, o signori, per legge, per giustizia si deve anco la pensione a questi frati.

Quanto ai diaconi e suddiaconi, il negare loro la pensione, se sia possibile, l'ingiustizia è più manifesta.

Una volta, o signori, che erano professi ed erano diaconi e suddiaconi, mi pare che non potevano più uscire dall'ordine religioso, erano come dei sacerdoti i quali non aspettavano altro se non il tempo di essere elevati al sacerdozio; anzi vi dirò che sono stati gli esecutori della legge che hanno impedito che questi fossero innalzati al sacerdozio; imperocchè, sendo religiosi, non avevano bisogno dello speciale loro patrimonio; ma ora, non essendo più religiosi, per essere innalzati al sacerdozio ne hanno di bisogno. E quindi di patrimonio potrebbe loro servire la pensione che di giustizia loro spetta.

E infine, o signori, dico per quegli ordini religiosi nei quali non vi sono sacerdoti, ma che si dividono in due classi, come principalmente sono quelli di San Giovanni di Dio, la classe superiore cioè, e la classe inferiore; della classe superiore non possono affatto essere sacerdoti, è proibito espressamente dalla loro

regola, ma al certo sono da considerarsi come i sacerdoti; e quelli della classe inferiore sono da ritenersi come i laici degli altri ordini religiosi. E che cosa si è fatto, signori? Si è negata loro ogni pensione, dicendo i voi non siete nè sacerdoti, nè altro. Ed io domando: c'è logica, c'è giustizia ad interpretare in questo modo la legge? È chiaro che agli uni come sacerdoti e agli altri come laici si deve dare la pensione.

Signori, ove negaste ai religiosi degli ordini mendicanti che avete soppressi la scarsa pensione stabilita dalla legge 7 luglio 1866, voi cadreste in un'aperta contraddizione. Imperocchè vi piacevate di dire che non volevate mendicanti, che eglino erano un istituto contro la ricchezza della nazione, e la vera civiltà; ma voi negando loro la pensione, lasciate i medesimi, specialmente i vecchi e gl'infermi, assai più mendicanti di quello che erano; perchè anco li lasciate privi del tetto che eglino possedevano; nudi, affamati, senza tetto li gettate sulle strade.

Ma, o signori, quanto grande è la differenza tra quei mendicanti di ordini religiosi, e i mendicanti per la vostra legge! Lasciate che io vi dica, chi sa se non è l'ultima volta che io parlerò in quest'Assemblea, degli ordini mendicanti da voi distrutti, lasciate che io vi dica, che la loro istituzione è solenne concetto religioso e filosofico in uno, chè la vera religione e la vera filosofia sono in armonia intera e mirabile. (*Si ride*) E a chi ride dirò che su questa cosa ci ho pensato assai, ed io mi rido di cotesti irrisori che non ci hanno pensato mai.

Poveri per voto a Dio, e per soccorrere il prossimo afflitto da povertà o da altre miserie; felici nella loro povertà senza bisogno di materiali ricchezze, le ricchezze loro sono l'amore verso Dio e la carità verso il prossimo. Eglino sono stupendo spettacolo ed esempio a tutti che anco in questo mondo si può essere felici senza laut pranzi, sontuosi palagi e cocchi dorati... (*Si ride*)

Una voce a sinistra. E senza lavorare!

D'ONDES-REGGIO V. E sono, non lo sapete perchè altrimenti non ridereste, sono la grande guarentigia di sicurezza che possano avere i ricchi pei loro beni.

Signori, poveri sono stati sempre nel mondo e sono; e non so se e quando potranno cessare di essere. Ma i poveri per ingiuria della natura, o per sorte della nascita, o per malignità degli uomini, o per nequizia delle leggi, sono sempre infelici, sovente colpevoli, non di rado pericolosi, in certi tempi terribili. Ma i poveri per voto a Dio e per carità verso i prossimi sono lieti, morali, promotori di rassegnazione, di pace, di concordia tra gli uomini, sono grandi fattori della civiltà dei popoli, perchè parte precipua della civiltà è la carità.

Riflettete, signori, su tutto ciò, e confessate che alcun concetto di civile sapienza non dirige mai le leggi che si decretano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallini.

CIVALLINI. Signori! Esordiva l'onorevole D'Ondes-Reggio dichiarando che egli non voleva fare ingiustizia al Parlamento supponendo che esso fosse per gettare sul lastrico una quantità di persone che, per la soppressione delle corporazioni religiose, si trovano senza pane per isfamarsi.

Io non seguirò l'onorevole D'Ondes-Reggio su questo terreno.

La legge sulla soppressione delle corporazioni religiose per me è un fatto compiuto, e noi dobbiamo accettarne le conseguenze tali quali dalla medesima risultano, nè più nè meno; io credo che ad essa nulla dobbiamo nè aggiungere nè detrarre. Non entro a parlare dei frati, ciascuno ha la propria opinione, io ho la mia, le rispetto tutte. Contro i frati nulla voglio dire.

Oggi, per me, la questione ha ben altra significazione, ben altra portata. Il deputato D'Ondes-Reggio considera la proposta di legge sotto un aspetto solo; invece essa va esaminata anche sotto altri rapporti, e specialmente dal lato delle conseguenze finanziarie che ne derivano. Noi parliamo ogni dì del dissesto delle nostre finanze, e poi ogni qual volta se ne presenta l'occasione, ce ne scordiamo affatto, e votiamo somme sopra somme.

Me ne spiace, ma io porto opinione diametralmente opposta a quella dell'onorevole D'Ondes; io sono anche più chiaro, più preciso, più spiccio, più rigido dell'onorevole Cadolini; dirò di più, io sono crudele e crudele deve essere la Camera se vuole salvare il paese. (*Bene!*) Mi affretto quindi a protestare che io respingo l'ordine del giorno proposto dalla Commissione; respingo l'articolo 1 del suo progetto, respingo tutta la legge.

Respingo l'ordine del giorno, avvegnachè in esso altro non si contenga se non se una questione di massima. Ora, la Camera non vota le questioni di massima; non vota le questioni di massima, perchè non può imporsi in questo momento una legge che impunemente, contro la sua dignità, già s'intende, può ricusare domani; non vota quistioni di massima, perchè la massima non impone nè all'altro ramo del Parlamento nè alla Corona, al diritto cioè che spetta al Re. Non voto, e tanto meno, l'articolo primo del progetto, dove sta l'essenza della proposta; perchè, mentre vuole provvedere a tutto, in realtà non vi provvede; perchè, mentre mira a torre di mezzo delle ineguaglianze, ne lascia sussistere ancora parecchie; perchè fissa un trattamento diverso da quello stabilito dalla legge 7 luglio 1866, alla quale pure i proponenti si ispirano ed intendono riferirsi; infine perchè le condizioni contemplate da quest'articolo, non sono quelle che si sono prese in considerazione colla legge succitata; infine, perchè le persone alle quali si riferisce l'articolo primo, non sono quelle per le quali nell'anno scorso

si è creduto di dover provvedere. Respingo infine tutta la legge, perchè credo di mancare a me stesso, ai miei principii, alla mia condotta costante, votando una spesa qualunque prima che i bilanci sieno assestati.

Guardatevi bene, o signori, la via che voi proseguite a battere è sdrucchiola, pericolosa, falsa; se continuate in essa perderete voi, noi, tutti, tutto il paese.

Per me la discussione di questo progetto è un fatto assai grave, e ne sono grandemente meravigliato.

Nel progetto dell'onorevole Cannella sta scritto che i frati, ai quali si provvede con questo progetto, ascendono al numero di 4925 e più, e la Commissione propone di accordare a ciascuno di loro lire 250 se sacerdoti, diaconi e suddiaconi, e lire 144 se laici; e ciò vuol dire che noi graveremo il bilancio di un milione di lire; fate pure i conti come volete; me li sono fatti anch'io, e se non erro, direi invece che sono al disotto del vero, malgrado la limitazione di tempo, della quale all'articolo secondo. Pensiamo dunque attentamente prima di deliberare, giacchè è inutile l'osservare che ormai il fondo del culto fa parte del demanio dello Stato, e tanto vale prelevare l'occorrente da questo, piuttosto che da quello.

Ciò che supera ai bisogni appartiene allo Stato, ciò che manca dallo Stato si deve fornire.

Procedo innanzi; il Ministero ci ha esposto il suo programma, e nella sua bandiera ha scritto: *imposte, riforma e semplificazione nel movimento del Governo, parsimonia nelle spese, economie.*

In buona fede io ho accettato questo suo programma, e colle mie mani gli ho recate tre palle bianche per le sue tre leggi d'imposta, o buone o meno buone che sieno.

Ora attendo il resto da lui; sto attento alla sua condotta, misuro ogni suo atto, lo pondero, e come è mio diritto e dovere, guardo se va a diritta od a manca, oppure se procede diritto per la sua via, se mantiene la sua parola, se eseguisce il suo piano, in una parola se ha non solo l'intendimento, ma la forza di attuarlo.

Per me questa è una circostanza abbastanza notevole, nella quale ho bisogno che il Ministero si spieghi senza ambagi come la pensi, e se accetta o ricusa il progetto che alcuni onorevoli deputati hanno di loro iniziativa presentato.

So quali sono le ragioni che si fanno campeggiare per dargli appoggio; esse si riducono sostanzialmente a queste tre: ragioni d'ordine pubblico e di politica convenienza; ragioni di umanità; ragioni di uguaglianza di trattamento.

Alla prima altre ben più potenti considerazioni si possono opporre, quella della salvezza delle finanze, della salvezza d'Italia; ai 4925 frati io contrappongo il numero immensamente maggiore dei contribuenti, ai quali avete pur ordinato che paghino un tributo per il pane con cui si nutrono; al sentimento dell'anima

che vi muove a pietà, io oppongo i dettami della mente; ed io che pure non credo di essere insensibile alle miserie altrui, se credo di potere soccorrere la indigenza, sempre miseranda, col fatto mio, non credo però di potere fare altrettanto coi fondi della nazione.

Ai principii finalmente di giustizia, di equità, di uguaglianza io oppongo la lunghissima e meditata discussione della legge 7 luglio 1866.

Non sono ancora trascorsi due anni dacchè essa fu dibattuta e sanzionata, e voi volete di già toccarla? E perchè le proposte dell'oggi non furono presentate allora?

Disfare alla sera ciò che avete fatto il mattino, modificare ad ogni tratto le leggi, per ora è lo stesso che assuefare le popolazioni a non avere le vostre disposizioni in quella riverenza che è cotanto desiderabile in una società bene costituita.

Ieri l'altro un nostro onorevole collega ci presentava il rapporto della Commissione per l'approvazione di 120 milioni di maggiori spese, e di spese nuove; cifra enorme, e noi abbiamo rabbrivido per tanto largheggiare dei signori ministri, i quali pure ogni anno ottengono da voi nel bilancio le somme che vogliono.

Ma, o signori, una volta per tutte, anche noi siamo giusti, siamo coerenti a noi stessi, siamo logici, non diamo il male esempio all'incorreggibile peccatore, perchè altrimenti ci si potrebbe con ragione ritornare contro di noi il rimprovero e l'accusa.

Con quale animo volete mai che il Governo si accinga a riduzioni di spesa, se noi stessi ne proponiamo delle nuove ed andiamo a pigiare il vuoto delle finanze, che voi non dovreste aprire che per gettarvi introiti?

Non mettiamoci dal lato del torto, ed additiamo invece ai signori ministri il vero indirizzo della cosa pubblica.

Secondo me noi non dobbiamo condurci in modo diverso, col quale soliamo regolare i nostri interessi privati.

Prima di far luogo ad una spesa, un buon padre di famiglia esamina se ha i mezzi per farvi fronte; noi non possiamo servire il paese adottando altra misura.

Voi non avete il milione da accordare ai frati; noi non abbiamo che milioni di passività. Estinguete i debiti, ossia colmate il *deficit* del bilancio ed allora anch'io di buon grado verrò con voi, e sarò largo con tutti.

Dirò di più: io dichiaro di essere disposto a votare il progetto, ma ad un patto, ad una condizione, cioè che mi diciate dove credete di poter prendere il danaro, dove mai sono i mezzi per sopperirvi!

Siete disposti voi a votare una legge d'imposta speciale che getti il milione? Se sì, proponetecela, io ve la ammetterò. Ma sino a che non sia certo che lo Stato è in grado di sostenere la spesa, io inesorabilmente voterò contro ogni e qualunque spesa, e ritengo che il paese non me ne farà caricamento.

Senza quindi entrare nell'altro campo della legge, se cioè sia conforme allo spirito della legge 7 luglio 1866 l'accordare un assegno vitalizio ai monaci che emisero la loro professione religiosa *fuori Stato*, e a quelli i quali emisero i voti non in conformità delle leggi civili, ma dei canoni ecclesiastici soltanto, e senza neppure toccare alla frode, a cui immanchevolmente darebbe luogo il proposto provvedimento, io credo che la Camera debba respingere il progetto.

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. La Camera rammenta come ha avuto luogo questo progetto di legge per iniziativa parlamentare. Vi fu un'interpellanza, credo, dell'onorevole Damiani, ed in quella circostanza la Camera, od almeno tutti gli oratori che presero la parola dichiararono, qualunque sia l'avviso dell'onorevole D'Ondes-Reggio, che la legge, nel modo come è scritta, non si potesse altrimenti interpretare, se non nel senso che le era stato dato dall'amministrazione del fondo pel culto. Di poi il Consiglio di Stato avisò uniformemente, dichiarando che in linea di equità bisognava con una disposizione legislativa provvedere a che questi infelici, che per un'eccezione peculiare non si trovano contemplati nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, fossero ammessi al godimento di una pensione. Il mio predecessore ebbe l'onore di fare alla Camera la stessa dichiarazione, ed aggiunse che il Ministero trovava giusto che questo si facesse, ma che, fino a quando il potere legislativo non provvedesse, il potere esecutivo non poteva adottare alcun temperamento al riguardo. Perciò, prima l'onorevole Catucci, poi l'onorevole Cannella, presentarono un disegno di legge precisamente nello scopo di raggiungere questo intento, e di far sì che almeno un assegnamento alimentare fosse dato a questi monaci. Di questo provvedimento legislativo è impossibile di fare senza, quando si voglia apportare un compenso all'attuale condizione di cose, perchè l'articolo 3 della legge 7 luglio 1866 parla di *professioni regolari fatte nello Stato*.

Ora è indubitato che coloro i quali non si sono uniformati alle norme volute dalla legge civile col fare una professione da essa vietata, e coloro i quali, sia per ragione del loro istituto, sia per altre ragioni, non fecero la loro professione nello Stato, non sono contemplati dall'articolo suddetto. Ciò appunto diede origine all'attuale disegno di legge, riguardo al quale confesso la mia sorpresa in vedere come abbia potuto farsi luogo a tanta discussione. Ne sarà forse cagione l'essersi gli oratori allontanati dal concetto del progetto medesimo, il quale in sostanza non fa che provvedere ad un'ommissione, e vi provvede in una misura molto tenue. Non credo che sia un atto di giustizia escludere dal beneficio d'una pensione tanti individui i quali in buona fede, e perchè ciò era consentito dalle leggi ecclesiastiche, hanno fatto in certo special modo la loro professione. Infatti vi ha di coloro che non volontariamente, ma per prescrizione del loro istituto

erano obbligati a fare la loro professione non altrimenti che a Roma; cosicchè, stando nel regno, hanno dovuto andare a fare la loro professione a Roma e poi sono ritornati nello Stato.

Ora, con quale equità si vorrebbe togliere a costoro una pensione a titolo di alimento?

Questa è stata la ragione, lo ripeto, per cui il Ministero ha creduto di dover accettare questo progetto di legge.

Ciò certamente non cambia il programma del Ministero: mi permetta l'onorevole Cavallini che glie lo dica. Il Ministero intende di fare economie, e le farà; i progetti di legge che furono finora presentati tendono precisamente a questo scopo: ma io non credo che, quando si tratta di riparare ad un atto che la Camera medesima ha riconosciuto contrario alla giustizia, si debba guardare esclusivamente alla questione di economia, tanto più che nel fondo questa spesa maggiore che incontrerà l'amministrazione del fondo del culto, non graverà il bilancio dello Stato. La legge medesima, molto giustamente diceva l'onorevole Cortese, la legge medesima ha provveduto a che, ove le rendite dei beni delle corporazioni religiose sopresse non fossero sufficienti a pagare tutti i pesi inerenti, precisamente in rapporto alle pensioni, l'amministrazione del culto possa contrarre un prestito, il quale non graverà il bilancio dello Stato, ma sarà pagato a misura che progressivamente scemeranno di numero le pensioni per il tributo che i pensionati al pari di tutti debbono pagare alla madre natura.

Quindi, quando la Camera guardi questo progetto di legge sotto il suo vero aspetto, cioè come un atto di umanità e nel tempo stesso di giustizia, vorrà facilmente accettarlo, salvo al ministro di giustizia di fare qualche osservazione.

Quanto poi all'ordine del giorno dichiaro che, rispetto alla forma, non l'accetto, ma nella sostanza credo di doverlo accettare; e ne dirò in pochissime parole la ragione. I componenti della congregazione dei *Fate-bene-fratelli*, ossia degli ospedalieri, sono di tre categorie.

Per la loro regola i congregati non possono nè debbono ascendere al sacerdozio, tranne un solo per ciascuna comunità per attendere al servizio religioso della medesima. Ora, la prima categoria è appunto costituita da coloro che non si chiamano *padri*, ma *fratelli*, perchè non sono insigniti degli ordini sacri, ma pure sono i capi di questa congrega; sono quelli che amministrano e possono essere generali dell'Ordine. La seconda categoria è quella dei sacerdoti addetti al servizio religioso. Finalmente la terza categoria è quella dei conversi, ossia di quelli che sono famigliari, che prestano i più umili e modesti servizi.

Naturalmente l'amministrazione del fondo del culto si è trovata in una posizione molto difficile nell'applicare a questa congrega dei *Fate-bene-fratelli* la legge

del 7 luglio 1866, la quale nel suo articolo 3 non contempla che due categorie, i sacerdoti ed i conversi; sicchè quelli che nella detta congrega sono i superiori, che si chiamano *fratelli maggiori*, non potendo essere ammessi nella categoria dei sacerdoti, perchè nel fatto non erano, anzi era loro inibito di essere sacerdoti, non potevano non essere equiparati ai conversi. Perciò io credo che l'amministrazione del fondo del culto, accettando questa conseguenza, non abbia violata la legge.

Ma vorrà ora la Camera che questi (i quali sono i superiori dell'ordine) siano equiparati ai conversi ed abbiano l'infima delle pensioni? Non lo credo. E perciò credo opportuno prevenire la Camera che, non con un ordine del giorno, ma con un articolo di legge, mi pare si debbano questi *fratelli maggiori* equiparare nella pensione ai sacerdoti che godono della prima categoria. Ciò premesso, io credo che la Camera potrebbe facilmente venire ad accettare il progetto di legge stato presentato dall'onorevole Cannella nel modo in cui fu redatto dalla Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENZIE. L'onorevole Abignenti ha facoltà di parlare.

ABIGNENTI. Il disegno di legge dell'onorevole Cannella ed altri nostri colleghi, come l'ordine del giorno della Commissione, sono atti e provvedimenti riparatori a parecchi sconci causati dalla legge del 7 luglio 1866.

Certamente io non mi atteggio nè in modo tragico, come l'onorevole Cavallini, nè dichiaro di esser feroce, nè mi sento la forza di elevarmi alle alte considerazioni di filosofia religiosa come l'onorevole D'Ondes-Reggio.

Ad accettare non solo la proposta di legge, ma altresì l'ordine del giorno, deve indurci stretto dovere di giustizia come deputati, umanità e lealtà come galantuomini e come gentiluomini.

Epperò io mi sono fatto a proporre taluni emendamenti, i quali valgono non solo a mantenere quello che la Commissione ha proposto, ma ancora ad allargarne alquanto i confini.

Il mio terreno non è nè contro, nè a favore; *sine ira et studio* io mi metto sul terreno della giustizia, dove poco prima si è messo l'onorevole guardasigilli. E perchè la ragione de' miei emendamenti si trova nella necessità di correggere taluni articoli della legge del 7 luglio 1866, permettetemi che brevissimamente io discorra di quella parte, la quale io credo essere stata malamente redatta.

La legge del 7 luglio 1866 si può dividere in tre parti: la prima è di soppressione, la seconda è di aggiudicazione dei beni appartenenti agli enti morali soppressi, e la terza poi riguarda le pensioni da assegnarsi a monaci e preti e chierici regolari.

Riguardo la prima parte io non dirò nulla, vi è una interpellanza da farsi dall'onorevole Cancellieri sopra

l'applicazione di questa legge, e allora io credo che sarà tempo di domandare al Governo se mai questa legge di soppressione sia stata equamente e universalmente applicata. Allora sarà il tempo di domandare come si sia definita la controversia, la quale sofisticamente hanno messo in campo gli abati e di Trinità di Cava, e di Montecassino, e di Montevergine; se mai il ministro intende appigliarsi al parere del Consiglio di Stato, il quale non poggia nè sul diritto nè sul fatto che, soppressi quegli ordini come enti monastici, debbano rimanere però nella persona dei loro abati come una giurisdizione ordinaria sulle rispettive diocesi, e di poi che i monaci debbano essere considerati come i capitoli riguardo i loro vescovi, cosicchè, rimanendo gli abati, debbano rimanervi anco i monaci.

Allora sarà da vedere e da domandare al guardasigilli che cosa si è fatto del collegio dei *Cinesi* in Napoli, e se, come un onorevole collega nostro una volta e degnissimo e chiarissimo professore della Università di Napoli opinava, si fosse provveduto perchè quel collegio dei *Cinesi* si trasformasse, secondo le esigenze della scienza e della civiltà, in istituto filologico. Allora io comprenderei che si conservasse il collegio dei *Cinesi*, perchè sarebbe venuto in soccorso della civiltà. Ma ora volerlo conservare come istituzione religiosa è andare contro lo spirito della civiltà.

Sarà tempo allora di domandare al Ministero che cosa si è fatto in ordine a quegli istituti religiosi i quali hanno per fine l'insegnamento.

Io so che altra volta nelle leggi di soppressione sono stati eccettuati gli ordini insegnanti, appunto perchè si diceva: costoro insegnano, prestano un servizio alla nazione, prestano servizio all'umanità, dunque conserviamoli. Ma poi con un'ulteriore riflessione si fece meglio, e si disse: appunto perchè insegnanti, debbono essere soppressi pei primi, giacchè l'insegnamento loro è un insegnamento il quale maledice tutto quello che la civiltà benedice, e benedice tutto quello che maledice la civiltà.

Sarà il tempo di domandare perchè il Governo non si è punto curato d' eseguire l'ordine del giorno del 22 giugno dello scorso anno, col quale la Camera lo invitava a presentare una legge per restringere il numero delle diocesi e per secolarizzare i seminari.

Allora sarà il tempo di domandare tutte queste cose; allora noi discuteremo largamente; ma per ora io non mi fermo sopra questa parte della legge.

Vi è una seconda parte, ed è quella dell'aggiudicazione dei beni.

Veramente questa parte di legge è stata ancora redatta io non so con quali criteri. Si sarebbe dovuto pensare essere da attribuire allo Stato quello che fu istituito con intenzione generale; alla provincia, quello che fu istituito con intenzioni provinciali o consortili; ai comuni, quello che è veramente comunale. Ma la legge è fatta, e fatta a quel modo, ed io mi inchino di-

nanzi alla legge, la rispetto, e desidero che sia strettamente osservata.

Allora è da domandare ancora se veramente ai comuni sia stato dato quello che è da darsi loro; se mai alla Sicilia è stato dato quello che per la Sicilia fu assegnato. Mi fermo solamente sopra la terza parte della legge, vale a dire sopra quella che riguarda le pensioni.

Veramente si ha da tener conto delle condizioni dei diversi generi, le quali dominavano le menti, preoccupavano gli animi, agitavano le passioni in quel momento che fu fatta la legge. Si era per venire alla guerra, si comprendeva dover essere l'ultima, almeno, contro quel nemico armato e potente che stava sul suolo italiano; ebbene allora, mentre si davano pieni poteri al Governo, nel tempo stesso si cercò di fare una legge, la quale, se non altro, avesse occorso a quello che era di più stretta applicazione, di più urgente necessità. Fu abborracciata allora (scusatemi se io dico *abborracciata*, forse è un termine poco conveniente) ma, voglio dire, fu formata una legge così in fretta e furia, una legge che avesse soppresso, che avesse aggiudicato i beni e che nello stesso tempo avesse dato le pensioni ai religiosi.

Oh! se a questa legge applaudo per la prima parte, perchè, per me, ho voluto sempre una soppressione generale; se per la seconda parte applaudo ancora, sebbene con qualche riserva; per questa terza parte poi permettete che io vi dica che non conosco a qual principio abbia potuto informarsi il Parlamento; io non conosco quale sia stato il criterio che l'abbia guidato nella distribuzione delle pensioni. Se ciascun deputato, se ciascun partito ha il diritto ed il dovere di elevarsi contro l'ingiustizia; se ciascun partito ha il diritto di volere la buona politica, osservando quello che è ragionevole e quello che è conveniente, tanto più il partito nostro, il partito dell'opposizione, il partito che si intitola dal progresso deve volere tutto questo. Noi abbiamo voluto la soppressione, noi abbiamo voluto che non più esistessero questi istituti religiosi per ragioni civili, per ragioni sociali e per ragioni religiose ancora, giacchè come impedimento alla civiltà, al benessere sociale oramai erano riconosciuti gli ordini religiosi, e come una troppo pesante zavorra a quella che si chiama religione; per cui la religione stessa cattolica, tanto patrocinata da molti uomini intelligenti e credenti, la religione stessa cattolica poteva essere affondata nella prima tempesta che si sarebbe potuto presentare nel mare della società.

Noi abbiamo voluta la soppressione degli istituti, l'abbiamo voluta e la vogliamo, e benediciamo il momento in cui questo pensiero è venuto al Parlamento; benediciamo il momento in cui il Parlamento l'ha attuato; ma pare, avversi agli istituti, noi volevamo che si fosse usata giustizia, umanità coi membri degli ordini religiosi.

Signori, sono cittadini finalmente, come tutti gli altri; sono cittadini, i quali si trovano in una condizione eccezionale; sono, permettetemi che ve lo dica (chi mi conosce sa benissimo che non ne sono tenero), sono i martiri obbligati di una fase della società. Tanto più dunque era nostro dovere, era dovere del Parlamento di agire verso di loro, secondo giustizia, secondo equità, secondo umanità, secondo lealtà di gentiluomo.

Si è fatto questo? Non si è fatto. Io non fo altro, ripeto una seconda e terza volta, che stare sul terreno della giustizia. Voi avete fatto una legge, e in questa legge voi avete assegnate le pensioni senza nessun criterio, senza nessuna misura. Per l'articolo primo si è negata la pensione a tutti i religiosi e le religiose dei ritiri e dei conservatorii, e per quali ragioni? Voi vi siete presi i beni, voi avete prese le loro case, e voi per un articolo le loro case le avete aggiudicate alle provincie ed ai comuni.

Ebbene, cosa avete dato a queste oblate, a queste religiose? Nulla, perchè la legge assegna date condizioni perchè si possa avere la pensione, e nessuna di queste condizioni si ha dalle oblate e dai religiosi.

Quali sono le condizioni? Professione prima del 18 gennaio 1864, professione nello Stato, professione regolare, cioè secondo le leggi civili e canoniche, professione di voti solenni e perpetui, e finalmente appartenenza a case religiose esistenti nel regno, e questa appartenenza quando? Alla pubblicazione della legge.

Professione prima del 18 gennaio 1864. Ma io vi domando, perchè avete detto 18 gennaio 1864?

PRESIDENTE. Onorevole Abignenti, lo prego a stare un po' più nell'argomento, e non intraprendere la censura di una legge che venne sancita dal Parlamento.

ABIGNENTI. Ringrazio il presidente di avermi voluto richiamare all'argomento. Ma io richiamo alla memoria dell'onorevole presidente che ho fatto degli emendamenti, e che questi emendamenti hanno la loro ragione nella necessità di cangiare taluni articoli della legge; tanto varrebbe che io non dicessi le ragioni dei miei emendamenti.

Si è detto 18 gennaio 1864, e sapete perchè? Perchè si è affermato che l'onorevole Pisanelli aveva proposto una legge, aveva presentato un disegno di legge, per la quale presentazione si doveva presumere di essere stati, per dir così, messi in prevenzione tutti i religiosi e le religiose a non dover fare professione. Ma questo è enorme, volere che la semplice presentazione di un progetto di legge valesse come legge contro coloro che hanno fatto professione. Ma, dico io, nelle provincie dove le leggi di soppressione non vi erano, chi vietava ai religiosi e alle religiose di far professione? Siete stati incuriosi voi che non avete fatto una legge di soppressione più presto; che se condizioni politiche ed altri riguardi non vi permisero prima di venire a questa legge di soppressione generale, ebbene, patitene le con-

seguenze, ma non accagionatene coloro che si sono mossi, hanno operato nell'ambito della legge.

Comprenderei il vostro operato se si fosse detto: tutti coloro che hanno fatto professione dopo la legge rispettiva di soppressione. Sarebbe stata una conseguenza logica, e non ci sarebbe stato nulla da ridire, ma nel modo in cui è concepita la legge, il vostro operato non lo so davvero comprendere.

CORTESE. Chiedo di parlare.

ABIGNENTI. In secondo luogo: professione nello Stato.

Sopra questo punto hanno parlato l'onorevole D'Ondes-Reggio e l'onorevole guardasigilli. L'uno vi ha presentato una considerazione generalissima che ha il suo peso, perchè quando si vogliono combattere i nostri avversari bisogna mettersi sul loro terreno di diritto, non già su quello dei nostri desiderii e delle nostre preoccupazioni. Voi sentite gli avversari che vi dicono per la bocca dell'onorevole D'Ondes-Reggio: noi, come cattolici, come appartenenti a degli ordini religiosi, potevamo fare professione così nelle nostre rispettive case, come in Roma. Ma, ammettendo ancora che vi fossero delle leggi civili le quali lo vietassero, gli ordini religiosi i quali per propria regola dovevano far professione a Roma come i Teatini e i Camaldolesi, e che hanno fatto professione secondo la regola propria, potevano mai prevedere che la Camera, dimentica di tutto quello che era stabilito, avrebbe poi formulato un articolo di legge che avrebbe annullato tutto il diritto? E ci sono quelli delle provincie le quali appartenevano una volta allo Stato pontificio. Ebbene, in queste provincie vigeva un altro diritto. Giudicate, condannate, assolvete, fate quello che volete, ma agite secondo il diritto che vigeva in quelle provincie.

Appresso, professioni regolari, cioè secondo le leggi civili e canoniche. Anche qui l'onorevole D'Ondes-Reggio vi ha detto come questa condizione sia contraria quasi esclusivamente alle provincie meridionali, ed egli discorrendo da giureconsulto vi ha fatto vedere come poi non si debba stare così attaccati a quel che si andava dicendo, cioè sia un obbligo stretto di fare la professione all'età di 21 anni. Ma, ammesso anche che fosse obbligatorio il far professione a questa età, e che non fosse permesso di farla prima, io dico: ma per i religiosi i quali, rimanendo nel chiostro hanno poi passati i 21 anni, hanno avute cariche riconosciute dal Governo, per costoro non deve valer nulla ciò che è stato fatto? Non c'è il *ius acquisitum*? non c'è la quiescenza del Governo? Come, questo non deve valer nulla? Voi avete stabilito che tutti questi debbono rimanere senza una pensione. Ebbene sapete che ne è venuto da ciò? Ne è venuto che molti si sono trovati in mezzo alla strada senza vitto, senza tetto, senza vesti, ed allora coll'abito religioso in pezzi, tutto lacero, unto e bisunto, con quell'abito religioso che voi avete avuto la peregrina sapienza di non voler impedire che si portasse, si sono mostrati alle popola-

zioni, hanno steso la mano, hanno domandato l'elemosina, hanno propagato il malcontento; ed essi non sono certamente amici nostri per la maggior parte, e qualcuno solo è amico dell'unità e libertà d'Italia. Ebbene, che cos'hanno fatto essi? Hanno mosso gli animi contro il Governo.

Mi ricordo quello che mi diceva l'altro giorno l'onorevole La Cava, che, venendo dal suo collegio in una gola di montagne, s'imbattè in un gregge di pecore e di maiali. Vedeva nel guardiano di questo gregge un essere che alla figura non pareva nè un animale, nè un uomo. Avvicinatosi, gli domandò: che cosa fate qui? E finalmente, fattosi più presso, vide che era coperto mezzo di pelle e mezzo con un cencio d'abito da frate, e, domandatogli chi era, gli rispose: sono un padre, fo il guardiano di maiali e di pecore; una volta che non posso mangiare, che cosa debbo fare?

E credete voi che tutto questo non influisca sulle popolazioni? La politica, credete voi che si faccia solamente, facendo delle ministeriali, scrivendo a questori, a prefetti, a procuratori generali, dando ordini qua e là? Non si fa la politica a questo modo, seminando il malcontento in quelle contrade.

Questo è avvenuto, e tanti altri casi potrei narrarne. Ma mi fermo perchè non voglio parere sentimentale.

« Professione di voti solenni e perpetui. »

Già nel secondo alinea dell'articolo terzo si parla di voti solenni e temporanei. Io non capisco cosa si voglia dire per voti solenni e temporanei; se sono solenni sono perpetui, se sono temporanei non sono perpetui.

Questa è una nuova dottrina, e dovevamo impararla nella legge 7 luglio 1866! Professione di voti solenni e temporanei!

Ma, Dio buono! io vi domando allora: quando voi avete fatta la legge del 7 luglio 1866, allora quando voi vi siete messi allo studio di questa santissima legge che è legge di civiltà e di progresso, perchè non avete pensato prima alla materia che dovevate trattare, e non vi siete studiati di conoscere veramente la condizione degli ordini?

Vi sono dei monaci, dei frati, vi sono dei chierici regolari, vi sono di quelli che fanno professione solenne di voti perpetui, vi sono di quelli che fanno professione meramente temporanea. Essi, facendo professione secondo la propria regola, ed acquistando tutti i diritti secondo la propria regola, credevano di essere sicuri, sotto la tutela delle leggi dello Stato; avevano assicurate le loro aspettative, non tremavano. Domandate ad un liguorino, ad un salesiano, ad una suora del sangue sparso, ad un lazzarista: sapete che cosa vi rispondono? Io ho fatto i voti della mia regola. E voi loro soggiungete: voi non dovete avere la pensione! E sapete che ne è avvenuto? Una cosa curiosa, un vestito da arlecchino. Noi abbiamo la legge del 1855 nel Piemonte, abbiamo la legge del 1859 e del 1860 nel-

l'Umbria e nelle Romagne, abbiamo quella del 17 febbraio 1861 nelle provincie napoletane. Ebbene, in queste leggi si dice: « Chi ha fatta professione, secondo le proprie leggi. » Un lazzarista, un liguorino, un salesiano in quelle provincie hanno la pensione, nelle altre non l'hanno; come, per esempio, nella Lombardia, nell'Emilia, ecc.

Ma, dico io: c'è uniformità? Voi avete voluto fare delle leggi unificatrici, avete fatto benissimo, e farete sempre bene purchè le facciate a modo, e vediate, prima di farle, di che si tratta, per non trovarvi in queste misere condizioni contro il diritto e il fatto.

« Appartenenze a case religiose esistenti nel regno. » Qui non c'è nulla da ridire. All'epoca della soppressione bisognava che uno avesse veramente appartenuto ad una casa religiosa, altrimenti non poteva essere considerato della famiglia. Ma è destino del nostro paese, forse è destino delle altre nazioni ancora, che quel che non fa di male la legge, lo faccia il regolamento. E lo vedremo. Si è detto poi: « La pensione viene diminuita di una somma eguale alla metà dell'assegnamento nuovo, qualora i membri conseguano qualche ufficio che porti aggravio al bilancio del comune, della provincia, dello Stato o del fondo per il culto, o che i religiosi ottengano un beneficio, o un assegno per esercizio del culto. » Ma, signori, vi ripeto fino alla nausea: io sto nel terreno della giustizia. Allora quando un religioso ha fatto professione, che cosa ha fatto? Ha rinunciato ai beni della sua famiglia, ed ha acquistato un diritto non solamente *ad rem* ma *in re* sul patrimonio della casa.

Il religioso in compenso di questo, quando voi sopprimete le corporazioni, che cosa deve avere? Deve avere una pensione, la quale gli dia quel tetto, quel vitto, quel vestito che aveva prima, e che gli serva di sacro patrimonio. Voi tutto questo non avete fatto. Io comprenderei se si fosse detto solamente *qualora vengano ad ottenere un beneficio ecclesiastico, od un altro assegno per l'esercizio del culto*. Allora ad una parte di questo sconcio si sarebbe ovviato, sebbene però si sarebbe sempre offesa la giustizia, perchè si sarebbe tolto quello che era diventato proprietà dei religiosi. Veniamo adesso ai regolamenti. La burocrazia, che dovrebbe essere cancelleria, è, per disgrazia veramente nostra, burocrazia secondo la stretta accettazione del termine, è un vero potere dello Stato, e potere al di sopra dei ministri e del Parlamento. Voi fate le leggi, e per mezzo dei regolamenti vi si guastano in mano. Siccome vi debbono essere regolamenti a tutte le leggi, ed i regolamenti li manipola e li applica la burocrazia, essa è padrona di tutto. (Bene! *a sinistra*) Ora, nel regolamento approvato col decreto 21 luglio 1866, numero 3069, traendosi profitto dal linguaggio vago dell'articolo 3 che dice: *è concesso un annuo assegnamento*, che cosa si prescrive? Si prescrive che la pensione si pagherà a rate trimestrali

scadute! Ma vi pare sapienza, vi pare umanità? A rate trimestrali scadute! Ma voi supponete dunque che un monaco, che un chierico regolare esca dalla sua casa religiosa con un gruzzolo di danaro.

Ma questa supposizione non si deve fare. Convengo che molti possano trovarsi in questa felice condizione, ma la supposizione fuori del diritto, fuori dell'onesto non si deve fare mai.

Or bene, quando costoro si trovano fuori delle case debbono aspettare la pensione di tre mesi, ed in questi tre mesi come faranno?

LOVITO. Non si mangia!

ABIGNENII. Non si mangia, mi sento a dire, ma si dice che *venter non patitur dilationem*. L'onorevole Lovito al certo ha detto così entrando nell'ordine delle mie idee; ma, se diversamente l'avesse detto, risponderci che evidentemente questa condizione della legge sarebbe una condanna a morte. E voi non volete condannare a morte degli uomini che per alto fine metteste fuori delle condizioni loro ordinarie di esistenza.

Dunque si è detto *a rate trimestrali scadute*. Ecco il primo provvedimento del regolamento!

Voi mi faceste l'anno scorso l'onore di nominarmi della Commissione di alta vigilanza sopra l'amministrazione del fondo pel culto. Forse questa Commissione, perchè poggia tant'alto, non può vedere molto basso. Trovandomi in quella condizione, e volendo fare il mio dovere, come m'ingegno di fare alla meglio, secondo le mie povere forze, chiesi che si domandasse all'amministrazione del fondo pel culto i regolamenti e le circolari.

Quest'amministrazione si affrettò a mandarci tutto con una lealtà di cui le fo elogio. E colgo ancora quest'occasione per dire che, se l'amministrazione del fondo pel culto trascende talvolta, si è per troppo zelo fiscale, che crede suo dovere.

Ora, da tutti questi provvedimenti che cosa avviene? Avviene che queste belle disposizioni di legge, le quali già non sono fondate in giustizia, sono ancora aggravate da tanti provvedimenti regolamentari.

Udite: « Non han diritto a pensione quelli che seguirono Garibaldi nel 1860. »

Capisco che c'è modo di dirlo, e forse non troverete espresso tale concetto in questi precisi termini, ma troverete qualche cosa di simile.

« 2° Non hanno diritto a pensione quelli che nella guerra del 1866 presero le armi; 3° quelli che *materialmente* non si trovavano presenti all'atto della presa di possesso. »

Ecco qui come si peggiora la legge la quale ha detto che *si doveva appartenere ad una casa religiosa all'epoca della presa di possesso*. Si doveva dunque essere presente, sì, ma bastava *moralmente*, e non già *materialmente*. Voi sapete che può accadere, massimamente in tempi in cui le passioni politiche e religiose sono molto accese, che si dia frequentissima-

mente il caso che alcuni non potendo stare con coloro i quali erano contrari all'ordine di idee che si era iniziato e felicemente proseguiva, uscirono dal chiostro. Che ne è avvenuto? Ne è avvenuto che quelli i quali erano usciti dal chiostro, perchè non potevano vivere con quelli che erano amici delle cacciate signorie, tutti questi che erano amici nostri, amici del nostro principio di progresso e di civiltà, tutti questi si sono trovati senza la pensione!

« Anche quelli che, seguendo l'esempio delle altre provincie, preferivano uscire dal chiostro al convivere insieme. »

Vi ho detto poc'anzi, e voi sapete meglio di me, che non c'era una legge di soppressione generale. Nelle provincie dove codesta legge non vi era ancora, alcuni frati, appunto per motivi politici, non potendo stare insieme, si erano allontanati dal chiostro. Ma erano essi padroni di rientrarci semprechè lo volevano? Certo che sì. Eppure a questi non fu concessa la pensione!

« I secolarizzati a tempo, finchè dura la causa, la necessità e l'efficacia del rescritto pontificio. »

Voi sapete benissimo come si concedevano a Roma e si concedono le secolarizzazioni a tempo. Allorchè una necessità, di famiglia specialmente, obbliga il religioso a portarsi nella casa dei suoi per provvedere ai genitori cadenti, alla famiglia del fratello morto, insomma per compiere un ufficio di umanità ed un'opera di parentela, si domandava e si domanda una secolarizzazione a tempo. Ora, che si dice? Voi siete secolarizzato a tempo; non vi spetta la pensione. Ma questi rispondono: una volta che io appartenevo sempre all'ordine, una volta che io era padrone di ritornare, semprechè voleva; ora che mi avete abolito il mio chiostro, datemi la pensione perchè io possa vivere. No, signori; mostrate che più non *dura la causa, l'efficacia del rescritto pontificio!*

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 della circolare numero 17,831, vi è un'altra gemma: si stabilisce un termine di prescrizione veramente arbitraria, e si dice: « Le rate di pensione non domandate entro due anni restano prescritte. » Vi pare che questa sia umanità? Ed intanto quello che doveva essere nella legge si è messo nel regolamento.

Vedete dunque se non avevo ragione di dire che la burocrazia è un potere dello Stato.

MIZZARELLA. La prescrizione la può stabilire la legge.

ABIGNENII. Io non avevo detto che la burocrazia è un potere legislativo, ma l'onorevole Mazzarella mi fa pensare che quello che si dovrebbe fare per legge (prescindendo dalla giustizia od ingiustizia) lo fanno i regolamenti.

Avvi ancora di più. Voi sapete che quando un religioso si trova in un'età decrepita, oppure ha una malattia cronica, incurabile, cosicchè sia impossibilitato

a compiere l'ufficio suo di sacerdote, è dalla legge stabilito che gli si dia un aumento di pensione. Ebbene, io v'invito a leggere il regolamento: si sono messi tanti *considerando*, tanti *se*, tanti *ma*, tante condizioni che è impossibile che un povero disperato si trovi mai in posizione di poter avere quel tozzo di pane che gli è necessario, quello che gli è indispensabile per supplire in un tal qual modo alle gambe, alle braccia, alla sanità che gli manca!

Debbo tornare un po' indietro. Mi dimenticai, quando parlava della legge, di far parola di quell'altra disposizione che riguarda le due categorie dei *sacerdoti* e dei *laici*. Di questo già ne hanno discusso benissimo gli onorevoli D'Ondes-Reggio e l'onorevole guardasigilli; ma nè l'uno nè l'altro ha detto tutto. Essi dissero che, quando si parla di sacerdoti, si devono intendere, secondo lo spirito della legge, i diaconi ed i suddiaconi; ma io dico di più: si devono intendere i minoristi, i tonsuristi, tutti quelli che hanno fatta la professione. Giacchè qui si tratta di frati, di monaci, guardiamo le cose come sono secondo il diritto e secondo il fatto.

Professio facit monacum: è la professione che fa il monaco, non il diaconato, nè il suddiaconato, nè l'ordine minore, nè la tonsura; quando si è fatta professione, si è monaco, si è frate, si è chierico regolare.

Si sarebbe dunque dovuto dire *i professi per chiericato*, ed i professi inservienti, che sono chiamati *fratelli laici*.

Ora, tutti i difetti di diritto che io osservo nella legge, ledendo non solo la giustizia, ma ancora l'umanità, e considerando che è dovere nostro di provvedere a questi inconvenienti, ho proposto alcuni emendamenti alla legge, ed alcuni emendamenti ho proposti all'ordine del giorno.

Mi capacito perfettamente delle ragioni addotte dall'onorevole Cortese e dal guardasigilli, che, invece di un ordine del giorno, debba adottarsi un articolo di legge, il quale, approvato da questa Camera, lo venga pure dall'altro ramo del Parlamento, ed abbia poi la sanzione del principe.

Ebbene, quegli emendamenti che ho proposto intendendo che vengano fatti all'articolo, ovvero al progetto di legge, se di tutto si vuol farne una sola legge.

E conchiudo dicendo che invito il ministro, per ciò che è regolamento, a volervi provvedere.

Comprendo bene che l'amministrazione del fondo del culto è autonoma, ma dalla legge si è detto *autonoma dipendente dal ministro dei culti*; dunque è a sperare che il ministro dei culti provvederà certamente che lo spirito della legge, che la lettera stessa della legge non sia violata con delle disposizioni regolamentari, che possono essere suggerite da troppo zelo per l'esecuzione della legge, ma intendete poi che cosa fanno? Cambiano quello che è mezzo in fine, quello che

è fine in mezzo, il fisco deve servire ai cittadini, non già i cittadini al fisco.

Dunque io invito il guardasigilli a provvedere perchè siano corrette queste disposizioni enormi, disumane e illegali nella parte regolamentare del fondo pel culto.

Riguardo poi a quello che sia correzione della legge, io l'ho già detto. La Camera l'adotterà o non l'adotterà. Desidero che la adotti; ma se poi non l'adottasse io sono tranquillo, me ne scuoto l'abito, perchè non ne ho nessuna responsabilità, avendo fatto tutto il mio dovere. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

CATUCCI. Signori, come vedete, il campo è stato quasi tutto mietuto, e non mi resta che spigolare qualche cosa. Comincerò dal ringraziare il mio amico l'onorevole Abignenti, il quale ha fatto veramente un magnifico discorso.

La nazione italiana, che, secondo me, vedeva con compiacenza l'abolizione delle corporazioni religiose, secondo me essa pure rimase dispiacente oltremodo quando, mentre vedeva l'abolizione delle corporazioni, non vedeva assegnata ai componenti tutti delle stesse una sussistenza, la garanzia della loro vita.

Noi, o signori, abbiamo fatto cittadini tutti i frati; noi abbiamo loro dato quello che precedentemente aveva loro concesso natura, e che di poi era stato tolto da una fanatica superstizione; noi abbiamo dati i diritti civili e politici a tutti i monaci (e ce ne dovrebbero essere gratissimi); e, mentre colle legislazioni passate si considerava il frate non poter godere dei diritti civili e politici, si consacrava poi l'assurdo che tante incapacità, tante negazioni individuali riunite formavano una capacità civile e giuridica, un ente morale; ebbene, noi con l'abolizione abbiamo ripristinato l'uomo qual è intrinsecamente di sua natura, godente di tutti i diritti civili, un cittadino dello Stato. Questo abbiamo fatto noi, e non altrimenti; ed è forse poco, o signori? Quando io considero le passate legislazioni in proposito; quando io m'immagino quella gente chiusa nei chiostri quasi straniera alla classe della vera umanità, io rabbrivisco. Non più adunque differenza nell'umanità: tutti uguali innanzi a Dio, al mondo, alla legge; ed ecco da una parte i benefizi derivati dalla legge del 7 luglio 1866. Ma abbiamo noi provveduto al resto? No; ed ecco l'obbietto della presente discussione.

E tanto più ringrazio il mio amico l'onorevole Abignenti, perchè sappia la nazione italiana che se da questi banchi di sinistra fu la prima volta pronunziata la parola *abolizione delle corporazioni religiose*, noi pure siamo stati i primi a difenderle quando si trattò del pane, della loro sussistenza: a che la loro vita civile e politica se può venir meno l'esistenza? A che richiamarli nel seno del consorzio umano quando la loro vita sarebbe dipesa dalla sola carità de' loro simili? Quando infine lo Stato raccolse pure da essi nel modo

come l'avevano una proprietà che forse lautamente soddisfaceva ai loro bisogni, che anzi soventi volte eccedeva la loro serafica missione di non fermarsi ai beni di questa terra?

Nessun Codice d'Europa, nessun Codice anzi del mondo civile condanna l'uomo alla fame; lo vorremmo noi? Ma io credo che la legge del 7 luglio 1866, per tutte le considerazioni fatte dall'onorevole mio amico Abignenti, priva molti cittadini della sussistenza.

Io, o signori, non ritornerò sugli argomenti esaminati e discussi dall'onorevole Abignenti; ma mi rivolgerò alla Commissione, mi rivolgerò all'onorevole Cortese, non che all'onorevole guardasigilli per dir loro che io esaminerò la materia sotto un altro punto di vista, l'esaminerò dal lato giuridico, dal lato della più severa giustizia senza mai appigliarmi agli argomenti di pietà, od a considerazioni morali, poichè dove sta nella sua potenza il diritto, la ragione, la legge, la commiserazione è un insulto.

E di vero, la legge com'è proposta, lungi di fare un bene a coloro che reclamano, ed a cui la Commissione ed i proponenti la legge hanno creduto di porgere soccorso, lungi di fare un bene, dico, rende maggiormente infelice la loro posizione, perchè, mentre li umilia, non dà loro quanto basti per vivere togliendo loro quello che la legge concede.

Io dunque mi fermerò, dirò così, nella parte giuridica della legge, senza ripetere le considerazioni morali, d'umanità, d'equità che sono state esaminate da altri oratori che mi hanno preceduto.

Signori, quando voi approvate la legge secondo la dizione della Commissione, cosa venite a fare? Venite a dare, per un tempo indicato dallo stesso articolo, un sussidio, una pensione alimentare a coloro che hanno fatto professione fuori dello Stato, e a coloro che hanno fatto professione prima degli anni 21; ma sapete voi, rispettabile Commissione, che senza di questa vostra legge, quella del 7 luglio 1866, bene interpretata, concede la pensione anche a costoro, secondo i numeri 1 e 2 dell'articolo 3 di detta legge? Diverse liti sonosi agitate in proposito, e l'amministrazione del culto ha perduto; e non poteva essere diversamente, avvegnachè si consideri che gli uni e gli altri sono stati riconosciuti come appartenenti a corporazioni costituite nel regno, comunque avessero professato fuori e prima degli anni ventuno. Adunque il magistrato inesorabile, severo ed indipendente dinanzi al precetto legislativo, non li ha esclusi, ha dato loro la pensione a norma della legge 7 luglio 1866. Ora, con questa legge che discutiamo non si rende peggiore la loro posizione? Lo ripeterò. Sapete voi, Commissione, che coloro che hanno fatto la professione fuori del regno, ma a Roma, hanno ottenuta l'intera pensione? Voi dunque coll'articolo primo, mentre credete di fare loro un'opera di carità, un'opera di pietà, verreste a colpirli, privandoli di quei diritti che la sana interpretazione

del magistrato ha loro sostenuti in base della legge 7 luglio 1866.

Ma vi ha di più ancora: se ci fermassimo all'età, è pur da marcarsi che dopo il 1818, secondo il concordato che costituiva il diritto pubblico ecclesiastico dell'ex-regno napoletano, prima degli anni ventuno poteva farsi la professione monastica; e se il diritto civile che allora regolava questa materia era il concordato del 1818, bene a quell'età professavano. Ma suppongasì pure che illegalmente professassero, ebbene, sorpassata poi l'età voluta dalla legge civile di anni ventuno, cosa doveva farsi? Doveva forse ripetersi la professione? Si potrà mai dire che nullamente fatto, era sempre nulla? L'affermativa sarebbe un assurdo, la professione una volta fatta per lo meno rimaneva confermata e sanata con gli anni avvenire. Non tutti gli atti fatti nella minore età sono sempre nulli per l'avvenire, poichè è regola di diritto che la minore età può essere exceptata dal minore addivenuto maggiore e non mai dall'altro contraente. Gli anni ventuno di che parlano gli avversari era un favore per coloro che professavano, temendosi che in una età anticipata, trattandosi di caso grave qual era quello dell'entrata per sempre in un chiostro con la perdita di tutti i diritti civili e politici, non fossero stati ingannati; ma quando poi giunti alla maggiore età non solo non attaccarono la loro professione, ma vi rimasero, è illegale parlarsi di nullità di professione: la professione, una volta solennizzata, non può sciogliersi.

S'immagini che un interdetto avesse contratto matrimonio; se di poi acquisterà la ragione, avrà avuto dei figli, chi mai oserà dire che il matrimonio è oggi nullo, perchè fu contratto nullamente quando l'individuo era un interdetto, un minore? Presso a poco, o signori, le stesse teoriche giustificano pure per aver diritto a pensione coloro che fecero professione fuori dell'ex-regno napoletano, quando è dimostrato che, per regola del proprio istituto, dovevasi professare in Roma, comunque la casa cui apparteneva il professore fosse situata nell'ex-regno di Napoli, come, per esempio, i Teatini. Il possesso di tanti anni, le cariche occupate da que' frati nell'ex-regno, i beni che essi avevano nell'ex-regno medesimo, in fine la loro convivenza, gli atti tutti della loro vita nell'ex-regno sono tali elementi da convincere lo scetticismo più ostinato, per ritenere che il luogo della professione fuori del regno non li priva della pensione, quando è constatato in fatto che per proprio istituto dovevano professare fuori del regno. Ma per i minori degli anni 21, e per i professati fuori del regno vi è un altro argomento che non ammette replica in contrario, che suggella le cose da me dette, e che, se la Commissione avesse posto mente, non sarebbe caduta nell'errore in cui cadde proponendo la legge nel modo che vediamo.

E per fermo con la legge del 17 febbraio 1861, promulgata dall'onorevole Mancini, consigliere della luo-

gotenza delle provincie meridionali, nell'abolire le corporazioni religiose fece diverse eccezioni, avuto riguardo allo scopo ultimo di quelle corporazioni, come, per esempio, se erano addette all'insegnamento e ad altri usi di umanità e civiltà; quindi nel 1861 furono escluse dalla soppressione le corporazioni dei padri dottrinari, dei padri spedalieri, dei teatini, dei gerolimini ed altre; corporazioni che poi sono state soppresse con la legge del 7 luglio 1866. Ora, se, per esempio, le dette religioni non furono abolite, anzi mantenute, conseguentemente furono riconosciute. Non si mantiene un istituto senza riconoscersi, e non si riconosce senza ritenere legalmente la istituzione medesima; ma, se tra queste corporazioni vi sono appunto i teatini, i quali pel proprio loro istituto fecero la loro professione in Roma, come mai oggi si può dire che essi, a base della legge 7 luglio 1866, non possono aver diritto a pensione, perchè professarono fuori dello Stato? Ma, se voi, Stato, nel 1865 non solo non sopprimeste i teatini, ma faceste loro una preferenza mantenendoli e rispettandoli; se nel 1861 la nazione italiana riconosceva queste corporazioni come legalmente costituite nel regno, puossi venire oggi dicendo che la legge del 7 luglio 1866 li priva di qualunque pensione, e perchè professati fuori regno, e perchè professati prima degli anni ventuno? Il solo assurdo, il contraddittorio solo possono giustificare coloro che sostengono una opposta tesi. Ma, oltre a ciò, l'ex-regno cui appartenevano queste corporazioni riconobbe in esse la legalità della loro esistenza, imperciocchè quei frati in mille guise ed in isvariate loro operazioni ebbero ad ottenere il beneplacito del sovrano del tempo, come verificavasi nelle cariche di generali, di priori, diffinitori e simili; quindi implicitamente, o, meglio, per forza di logica necessità, quelle corporazioni dovevano essere ritenute come legalmente costituite; se legalmente costituite, sia che avessero professato fuori regno, sia che avessero professato prima degli anni ventuno, oggi e sempre essi componenti hanno diritto alla pensione.

Ma infine, o signori, se i crimini più feroci, se le azioni più sacre si prescrivono dopo 30 anni, diremo noi che per costoro l'azione di nullità di professione non si prescrive mai, e quando poi lo Stato legittimo riconosceva queste corporazioni? Io credo che fra noi non possa esistere chi opini diversamente da quanto mi trovo di avere fuggevolmente osservato. E poi se queste corporazioni avevano pure de' loro beni, e spesse volte di quantità considerevole, e noi abbiamo creduto di pigliarceli, per dovere di natura abbiamo l'obbligo, non dico di dare loro l'intero prezzo, ma almeno quanto basti a che non periscano. Sia pur nulla la loro professione, che perciò sentiremo noi il diritto di condannarli alla fame? E non sono forse i principii della vera libertà, della civiltà vera, del vero progresso informati dalla umanità? E dove mai costei ha pronunziato la

fatale parola della fame? Adunque io ben diceva che la legge che discutiamo non favorisce i monaci, invece li umilia e li condanna, e li priva di quei diritti che loro dà la legge 7 luglio 1866.

Per le quali cose io mi associo a quanto ha detto l'onorevole mio amico il deputato Abignenti, e mi riserbo, quando verremo nell'esame degli articoli, di presentare talune modifiche che crederò necessarie in appoggio delle cose da me dette.

Mi piace però sin d'ora avvertire che in tale materia bisognerà andare con molta circospezione nel senso che, se da un lato io desidero che l'uomo viva, dall'altro desidero che non si abusi. Innanzi tutto io voglio la giustizia, la moralità; innanzi a questi santi precetti a me non impongono le nostre condizioni finanziarie; ripeto, la giustizia innanzi tutto, però con esame calmo e ponderato; non voglio malcontento in nessuna classe di cittadini; li voglio tutti affezionati all'attuale ordine di cose; tutti paghiamo le tasse, tutti abbiamo diritto alla sussistenza; io abborro la fame, l'oltraggio, l'ingiustizia; egli è perciò che bisogna attentamente discutere la materia. Aveva anch'io presentato un progetto di legge *ad hoc*, e che fu preso in considerazione dalla Camera; si è creduto dalla Commissione non abbracciarne tutti i principii; non per questo me ne sono offeso; avrò potuto errare: l'uomo erra. Io qui finisco, ed ascolterò con piacere anche coloro che non divideranno le mie idee, poichè ognuno, alla sua volta, in buona fede crede di bene adempire al suo dovere.

Ripeto: per queste considerazioni, mentre io appoggio il principio della legge, mi riporto però a tutto quello che ha detto l'onorevole deputato Abignenti; e quando verremo alla discussione del primo articolo, se vi sarà bisogno, presenterò delle modificazioni a che le condizioni di queste corporazioni religiose soppresse non sieno diverse da quelle contemplate negli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 luglio 1866, pel noto aforisma *Ubi eadem ratio legis, ibi eadem dispositio*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Re.

DEL RE. Pregherei il presidente di volere aver la compiacenza di leggere il progetto che io ho presentato. Sono due parole.

PRESIDENTE. « Il sottoscritto propone di sostituire i seguenti articoli a quelli del progetto, per l'assegnamento ai religiosi rimasti privi di pensione.

« La circostanza della professione di voto solenne fatta innanzi all'età prescritta dalle leggi che erano in vigore in taluni degli antichi Stati d'Italia, non è ai religiosi di ostacolo per il conseguimento delle pensioni, delle quali è parola nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1866. »

DEL RE. Permetterà la Camera che io, d'ordinario taciturno, prenda ora la parola. E dirò perchè io mi decido a parlare.

In primo luogo io sono perfettamente convinto del diritto a pensione che hanno i frati che abbiano fatto

professione prima di aver raggiunta l'età prescritta dalle leggi di polizia ecclesiastica nelle diverse parti d'Italia. In secondo luogo perchè si tratta appunto di sostenere la causa di taluni contro i quali si è tanto gridato la croce addosso, e fra i quali, se molti vi sono che « sacca sono pien di farina ria, » vi sono pur molti altri che si trovano costituiti in istato di positiva miseria, e che sono informati a sentimenti di virtù, ed anche conformi ai principii che regolano l'attuale politica.

Dunque io comincio dal sostenere che non fu mai intendimento del Parlamento, coll'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, di accennare precisamente a quest'epoca della professione monastica. Cosa vi dice l'articolo 3? Coloro che avessero fatta, prima del 18 gennaio 1864, nello Stato regolare professione di voto solenne e perpetuo.

Ora questo si dice nel primo comma, e si ripete nell'ultimo: « Ai religiosi ed alle religiose che prima del 18 gennaio avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni, ecc. » Da tutta la discussione che precedette questa legge, non si scorge menomamente che si abbia voluto alludere a questa circostanza eccezionale, cioè della professione fatta prima degli anni 21; non c'è verbo di ciò in tutta quella discussione. Che si volle dunque intendere con questa frase? Si volle intendere certamente di escludere quelli che non fossero religiosi professi, e si doveva dire naturalmente, si doveva indicare nella legge cui si dovessero le pensioni; dire coloro che avessero fatta regolare professione di voti solenni, val quanto dire coloro che si trovassero monaci professi all'epoca della pubblicazione della legge.

Dunque abbiamo un primo regolamento, col quale fu data interpretazione a questa legge. Io non voglio censurare coloro che hanno interpretato che si sono tenuti alla materiale espressione della legge, anzichè penetrare nello spirito della legge, che si desumeva dai precedenti dai quali era stata prodotta questa legge medesima; non voglio censurare nessuno, ma voglio sostenere soltanto che giuridicamente non si può da queste sole parole desumere la conseguenza legittima che, cioè, si dovessero escludere quei monaci i quali per un accidente avessero professato anticipatamente.

E qui dichiaro pure che io non entro nella discussione, se la legge Tanucci fosse o non fosse in osservanza specialmente nell'ex-regno di Napoli, perchè, sebbene vi fossero dei rescritti in questo senso, ve ne erano pure degli altri i quali fanno presumere che quella legge era in osservanza, e rammento che l'onorevole ex-ministro Tecchio citò, in altre congiunture, i rescritti.

Io dunque, come ho detto, dalla legge stessa si desume e da tutti i precedenti della legge, che non fu

mai intendimento del Parlamento, nel sanzionare questa legge, di venire in questo pensiero, ma si volle adottare questa frase per escludere coloro che non fossero monaci professi.

Ma, in secondo luogo, io osservo che la circostanza della professione fatta prima degli anni 21, posto ancora che fosse in osservanza la legge Tanucci, quale effetto produceva?

Ne produceva due: uno nei rapporti coi monaci, un altro nei rapporti collo Stato.

Nei rapporti coi religiosi che avevano fatta professione era libero ad essi di recedere, dimostrando che la professione era antecedente a quell'epoca in cui per legge del loro stato avevano fatta professione, potevano in qualunque tempo reclamare per uscire dal monastero, e la potestà doveva dare loro facoltà di uscire dal monastero.

Questa era la conseguenza che produceva, nei rapporti coi religiosi e nei rapporti collo Stato, un'alterazione; e l'unica conseguenza non è altro che questa, che nell'intervallo cioè tra l'epoca della professione irregolare non permessa dal diritto civile di polizia ecclesiastica del regno, insino a che non si raggiungevano i 21 anni, la professione era nulla agli occhi dello Stato, e si considerava come non fatta per tutte le conseguenze giuridiche e di leva e d'altro; ma una volta arrivato all'età voluta dalla legge ecclesiastica del regno, il religioso permanendo nella volontà, la cosa ricadeva in quello stato in cui poteva essere valida.

Qui non si può invocare la regola di diritto, cioè che quello che da principio non vale, non può convalidarsi, anzi si deve invocare la regola contraria. E conforto questo mio argomento con una ragione a cui non credo ci possa essere risposta. Non c'è mai stato un Governo civile che abbia voluto la ripetizione di questa professione; tanto è vero che, appena ritornata la cosa nello stato legittimo, cioè dopo i 21 anni, quella professione si riteneva come valida, come efficace, e non si faceva alcuna differenza con quelli i quali avevano professato dopo i 21 anni.

Ora, come si può venire a sostenere in buona fede, e con una specie di cavillo, tenendosi alla lettera e non allo spirito che vivifica, che si debba prendere questo argomento per negare a questi frati, che si trovano nelle identiche condizioni degli altri, il diritto alla pensione?

Per me ritengo che per equità, non per modificare la legge, che non c'è bisogno, si debba nello stretto senso del diritto, pel principio di severa giustizia, già applicata dai tribunali ordinari (poichè se tutti costoro facessero la causa, la vincerebbero tutti), si debba approvare un articolo in cui si dichiara che, secondo il senso del Parlamento, quella circostanza non è ad essi d'ostacolo per il conseguimento della pensione.

Questo, io sostengo con piena convinzione dell'animo mio, e non ho voluto trascurare di esporlo alle vostre signorie.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mancini.

Voci. Ai voti! ai voti!

Altre voci. Parli! parli!

MANCINI STANISLAO. L'argomento in discussione anch'io credo che voglia essere esaminato, non dal punto di vista dell'equità, ma unicamente della giustizia.

Se, malgrado il programma del Parlamento e del Ministero di arrecare la più stretta economia nelle spese dello Stato, fosse vero che si trattasse di ammettere per favore, ed anche per l'equità più degna di considerazione, una spesa che l'onorevole Cavallini, appoggiandosi ad una cifra della relazione della Commissione, faceva ascendere ad un milione all'anno a carico dell'erario, io sarei il primo a dare il voto contrario a questo disegno di legge. Dappoichè, signori, quando le petizioni esponenti la miseria nella quale si trovano coloro che hanno veramente sacrificato sostanze e famiglia per creare l'Italia novella, coloro i quali hanno un passato di splendidi sacrifici che sono certamente davanti alla nazione un titolo migliore al suo benevolo riguardo che non l'aver ozio nelle mura di un chiostro per una parte della vita, debbono essere quotidianamente respinti dalla giustizia del Parlamento a malincuore, ed unicamente per l'ostacolo che alla generosità ed all'equità pongono le difficili condizioni dello Stato; io credo che non sarebbe equo, ma iniquo adoperare un diverso trattamento per quella classe di persone a cui il presente disegno di legge si riferisce.

Se non che bisogna convenire che nella legge del 7 luglio 1866 si sono commessi degli errori, uno dei quali mi pare gravissimo ed è quello di sopprimere gli ordini mendicanti prescrivendo che lo Stato assumesse l'obbligo gravissimo di dare una pensione ad ognuno dei frati appartenenti a questi ordini, i quali frati ascendono a molte migliaia.

Quanto agli ordini possidenti, era naturale che lo Stato, il quale attraeva a sè il patrimonio che forniva loro i mezzi di sussistenza, dovesse consacrare il prodotto di questo patrimonio al sostentamento di coloro i quali facevano parte della comunità religiosa. Ma, rispetto agli altri, questa disposizione di legge ha messo a carico del bilancio dello Stato una pensione per un esercito di persone che non hanno il menomo titolo ad ottenerla. Si poteva preferire il sistema della legge sarda del 1855, o quello di altre leggi di soppressione che aveano impediti i noviziati, e tolta la personalità civile ai conventi, lasciando i frati mendicanti nella condizione in cui si trovavano, senza gravare lo Stato di quest'enorme peso. Che ciò fosse necessario, lo proverà un fatto, sulla cui veracità faccio appello a moltissimi de' nostri colleghi qui presenti, i quali ne sono informati.

La legge ha creduto di abolire la questua fatta dai

frati mendicanti. Ora, questa è una mistificazione. La questua si fa sotto altra forma. Si rilascia per questo una licenza, non ignaro il Governo. Per tal guisa vengono i frati mendicanti a vivere sempre a spese della nazione, in triplice modo, cioè colla pensione che loro dà la legge, coi sussidi regolari dei privati, e in terzo luogo colla carità e colle offerte che ottengono mediante la questua che è loro facilmente permessa dall'autorità.

È cosa nota che vi sono numerose famiglie, le quali nelle spese annuali che sopportano comprendono regolarmente i sussidi che ancora danno al tale o tal altro ordine religioso, vale a dire agli avanzi di quell'ordine, senza alcuna guarentigia della destinazione e della distribuzione equa ed esatta di questi medesimi soccorsi.

Ma il male è fatto: ora è questione di sapere se questo male debbasi aggravare concedendo pensioni a chi non vi ha diritto secondo la legge, oppure se, per rimediare ad un male fatto dalla legge, possa autorizzarsi un regolamento il quale distrugga la legge, ed un sistema il cui risultato pratico sia di negare la pensione a coloro che in forza della legge vi hanno diritto; sistema che l'onorevole Del Re chiamava di cavillazione, e che, a mio avviso, non troverebbe favore presso i tribunali, se tutti quei religiosi che sono veramente assistiti dal buon diritto avessero anche i mezzi di presentare i loro richiami all'autorità giudiziaria.

E poichè si è principalmente parlato della polizia ecclesiastica delle provincie meridionali, io non posso acconciarmi all'opinione dell'onorevole D'Ondes-Reggio, il quale ha creduto che tutta quella legislazione, nella quale io non veggo tanto l'opera di Tanucci, quanto il portato delle dottrine della scuola giuridica napoletana, che qui ricordo come una gloria della nostra nazione, ha creduto, io dico, che tutta questa legislazione fosse stata per dissuetudine abbandonata.

Il dire che le leggi, e quelle specialmente componenti il diritto pubblico di un paese, possano cadere nell'inosservanza per semplice dissuetudine, per il fatto solo della loro violazione, è una teoria pericolosissima, è una teoria che io non ho bisogno di confutare.

Ma ciò non riguarda che il periodo anteriore al 1818.

Io sono d'avviso, avendo avuto in altra occasione ad esaminare siffatta questione, che realmente il Concordato funesto all'antica monarchia delle Due Sicilie, stipulato in quell'anno fra i Borboni e la Corte di Roma, sostituiva nelle materie veramente ecclesiastiche le leggi dei canoni, il sistema delle leggi canoniche all'antico sistema delle leggi civili.

Il sistema delle leggi antiche di Napoli della fine del secolo precedente, e che si volle chiamare delle leggi tanucciane, non per dissuetudine, ma per deliberata volontà del legislatore, espressa nel proemio e nel decreto con cui quel Concordato venne approvato, scom-

parve e non fece più parte del diritto pubblico del paese.

Laonde a me pare evidente che non abbiano bisogno di questa legge tutti coloro i quali fecero la professione religiosa dall'anno 1818 fino al 1860. È un periodo, o signori, di ben quarantadue anni, ed io non so se ci sarà qualche caso rarissimo di frati che abbiano fatta professione in epoca anteriore all'anno 1818. Io penso che tutti costoro, quando abbiano fatta la professione religiosa secondo i canoni, cioè secondo il Concordato, si trovassero in perfetta regola anche in faccia alle leggi dello Stato, perchè in questa materia le leggi dello Stato non erano che le leggi canoniche, quelle leggi la cui osservanza era dal Concordato ammessa.

E se fosse d'uopo aggiungerò la seconda osservazione testè fatta dall'onorevole Del Re, mi sentirei anche disposto ad assecondarlo dal punto di vista dello stretto ordine giuridico, dappoichè è principio generale che tutte le volte che alcuni atti possono essere impugnati per difetto di età (e lo vediamo, per esempio, fino nel matrimonio, che è l'atto più importante della vita sociale), quando coloro i quali fecero tali atti in età d'incapacità perseverano negli atti stessi, e e li confermano e ratificano allorchè sono giunti alla età della capacità, gli atti medesimi, sebbene originariamente fossero imperfetti, acquistano quella perfezione ed efficacia che dal punto di vista del diritto è desiderata.

Epperò, secondo me, tutti coloro i quali hanno fatto professione dal 1818 al 1860 non hanno bisogno di questa legge: e se coll'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, si presentassero ai tribunali (ed ho udito dall'onorevole Catucci che qualche esempio se n'è dato), io credo che i tribunali non avrebbero bisogno di una legge nuova, di una legge interpretativa o novativa, ma loro farebbero giustizia e condannerebbero l'amministrazione del fondo del culto a pagare la pensione che ad essi è dovuta.

Laonde, o signori, vogliate esaminare se in questa parte la legge che vi si propone non sia piuttosto di economia che una legge di aggravio, perchè se fosse vero che, in forza della legge precedente, costoro avrebbero diritto ad una pensione ancor più forte di quella la cui misura è stabilita nella legge attuale, oserò dire che sarebbe questa, se si vuole, una transazione per risparmiare a tutta questa massa di persone le spese, le difficoltà dei giudizi, e la eventualità che dai giudizi è sempre inseparabile; in cambio essi verrebbero ad accontentarsi di una pensione minore.

Senonchè, o signori, dopo questo periodo di tempo ne succede un altro, che è quello nel quale io credo che i maggiori abusi si sono verificati. Io credo che questi abusi non debbono essere legittimati nè dalla legge precedente nè dalla legge che oggi si discute; intendendo parlare di coloro i quali, dopo emanata dal po-

tere civile una legge di soppressione in alcuna delle provincie d'Italia, ciò nondimeno hanno così poco creduto al consolidamento del novello ordine di cose che, quasi ad insulto, quasi in onta della legge pubblicata, hanno voluto ancora fare una professione religiosa che, dinanzi ad una legge civile di proibizione, non solo era nulla e insussistente, ma era un vero atto di ribellione contro una riforma resa necessaria dal pubblico interesse. Se costoro avessero fatto la loro professione nelle provincie stesse, dove la legge di soppressione era pubblicata, o fossero andati a farla, in frode di questa legge, in altre provincie italiane, e soprattutto in Roma dove la maggior quantità di somiglianti abusi avvenne, io credo, o signori, che costoro non potrebbero meritare il benchè menomo riguardo dal Parlamento, a meno che non vogliasi consacrare il principio, che, cioè, è lecito conculcare l'autorità delle leggi decretate dalla nazione, perchè più tardi si trova un Parlamento compiacente per amnistiare i ribelli, e per accordare ad essi le conseguenze ed i favori dipendenti dalla legge. (*Segni di approvazione a sinistra*)

Ed a me gode l'animo di avere sentito dalla bocca dell'onorevole D'Ondes, che non può certo essere sospetto di disfavore per i monaci, sentenziare che, nelle varie provincie d'Italia, dopo la legge di soppressione, quelle professioni che avessero avuto luogo, non debbano produrre il civile effetto di dar diritto alla pensione, e di aver veduta espressa questa medesima sentenza nello stesso ordine del giorno da esso lui proposto.

Ora in questo periodo di tempo, vogliate considerare, o signori, la stessa legge del 7 luglio: fra i suoi errori aveva commesso quello di stabilire che abbiano diritto alla pensione tutti coloro che hanno fatta professione prima, credo, del 18 gennaio 1864 nello Stato. Ma nello Stato vuol dire in quelle provincie dello Stato dove non vi era una legge di soppressione.

Io rammento, ad esempio, che a Napoli vi erano numerose domande di monaci e di monache che chiedevano il permesso di fare la professione, e furono tutti avvertiti che non si concedeva e che la professione non produceva più effetti civili. E so che moltissimi andarono a farla in altre provincie d'Italia, specialmente a Roma.

Ma se la capacità appartiene allo statuto personale, la legge personale, la legge del paese a cui appartenete e che interdice di fare una determinata cosa, tanto più quella legge che interdice in modo assoluto a tutti di abbracciare la professione religiosa dopo una generale soppressione dei conventi e dello stato monacale, questa legge vi segue dappertutto, essa vi colpisce ovunque abbiate voluto fare quello che non potevate fare.

Dunque, secondo la vostra propria legge, secondo il vostro statuto personale, non potete più tardi pre-

tendere alla efficacia di un atto somigliante, soprattutto per aggravare l'erario dello Stato di un cumulo immenso di pensioni.

Sotto un altro punto di vista si è pervenuto ancora a far frode alla legge.

È da sapere, che non appena da noi è stata votata la legge per l'abolizione delle corporazioni religiose in Italia, un numero considerevolissimo di frati e monache, i quali erano bensì italiani, ma non appartenevano ai conventi italiani, che non avevano professato nei conventi italiani, ma in quelli di altri paesi d'Europa, ed erano affigliati a conventi stranieri, secondo la natura cosmopolitica degli ordini monastici, è stato rovesciato sopra l'Italia, sicchè tutte queste locuste vennero a divorare il già così magro bilancio del regno italiano.

Io dunque confesso che non ho alcuna simpatia per la formola vaga, generica, indistinta che ci propone la Commissione; io vorrei che la Camera oggi deliberasse di rimandare alla Commissione il suo schema di legge; vorrei che essa potesse presentarcelo modificato con questo criterio: coloro i quali hanno fatto la professione religiosa in paesi dove era regolare che la facessero, anche secondo le sole leggi canoniche (e non esito ad esprimere il mio avviso che tale fosse la condizione delle provincie meridionali dal 1818 al 1860), avessero quella pensione che viene proposta; ma vorrei aggiungervi un doppio emendamento: escludere, cioè, secondo lo stesso onorevole D'Ondes-Reggio ne conviene, tutti coloro che abbiano fatto professione religiosa dopo che nelle loro rispettive provincie erasi emanata una legge di soppressione degli ordini religiosi; ed in secondo luogo ammettere che si potesse diligentemente inquirere quali fossero i conventi a cui originariamente essi fossero affiliati, per impedire che quei religiosi, che non appartenevano ai conventi soppressi d'Italia, venissero illegittimamente ad intrudersi nel novero dei pensionati.

Io non dirò altro; mi limiterò, quando si chiuda la discussione generale, a proporre alla Camera soltanto che voglia decretare questo rinvio alla Commissione, onde invece dell'articolo che accorda a tutti indistintamente, ed in qualunque tempo questa professione siasi fatta, la pensione, voglia studiare meglio l'argomento ed introdurre le accennate limitazioni. (Bravo! Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare. (*Mormorio a destra*)

MINERVINI. Nulla potrebbe dirsi che non sia stato detto, sia da coloro che hanno parlato pro, sia da coloro che hanno parlato contro. Ond'è che io non sarò per abusare certo dell'attenzione della Camera. Solo mi si permetterà di dichiarare un vero, che, cioè, questa legge venne per iniziativa parlamentare, il che dimostra che, quando si tratta di giustizia, tutti impugniamo la spada per la sua difesa, la quale non ha, nè

più nè meno, nè superlativo nè peggiorativo; la giustizia è o non è. E prova ne sia che questa legge d'iniziativa parlamentare e di Sinistra, viene sostenuta dai banchi della destra e dal guardasigilli: e me ne compiaccio. Vorrei fosse sempre così: le leggi non debbono seguire la politica, ma la ragione e la giustizia. Le quistioni politiche scaldano troppo sovente il cuore e turbano la mente, la quale deve essere tutta, e senza passione, intesa all'opera della legislazione.

Io non credo che le considerazioni d'equità debbano moverci; io ritengo che le sole considerazioni della giustizia debbono impressionarci, e queste sono tutte per la legge.

Per me, ritenendo quanto vi diceva nel campo giuridico l'onorevole D'Ondes, e quello che ampiamente sviluppava nello splendido suo discorso l'onorevole mio amico Abignenti, e dopo lui l'onorevole Del Re, e l'egregio nostro collega Mancini, credo che se si prendesse il divisamento proposto da quest'ultimo, cioè quello di rimandare alla Commissione, per una più esatta formulazione della legge, il concetto da prevalere sia quello proposto dall'onorevole Del Re, essendo l'unico modo di salvare la dignità e la giustizia quello da lui proposto. Codesta non è una nuova mia opinione, imperocchè e negli uffici e nella Camera sostenni sempre siffatto avviso. Per me sta che la interpretazione odiosa data all'articolo 3 della legge del 1866 fosse arbitraria degli esecutori e del regolamento. La interpretazione o dovevano farla per salvare la giustizia, od appellarsene al Parlamento, cui per lo Statuto è data unicamente la interpretazione per essere obbligatoria.

Sicchè, riepilogando, io accetto tutto quanto fu detto dagli onorevoli D'Ondes-Reggio, dal guardasigilli, dall'onorevole Abignenti e gran parte di quello detto dall'onorevole Mancini, e trovando la proposta dell'onorevole Del Re la più conforme ai principii da me professati, e la più legale e dignitosa per la Camera, spero che la Commissione l'accetti, ed accolga gli emendamenti sapientissimi del nostro collega Abignenti.

Una concordia nel fare trionfare la giustizia, interpretando, anzichè condannando la legge, stimo fosse partito da anteporsi ad ogni altro, come altresì essere dovere il riparare agli errori ed alle ingiustizie rivelate dall'onorevole Abignenti.

Dichiariamo, o signori, che l'articolo 3 non priva della pensione coloro cui togliemmo i beni, e cui togliemmo le case e l'entità e il diritto di questuare, e faremo opera lodevole.

CADOLINI. Anzitutto io debbo rispondere all'onorevole Cortese, il quale non ha ben compreso in che consiste il modo col quale io intendo che il Ministero, mediante provvedimenti da approvarsi dal Parlamento, possa migliorare le condizioni del fondo del culto.

Non è che io intenda che il Ministero debba ingerirsi nell'amministrazione del culto; io intendo invece

che il Ministero, mediante progetti di legge, dia vita a quelle nuove e radicali riforme, le quali possono creare al fondo del culto un aumento di proventi e una diminuzione di spese. Ma specialmente io ho accennato alla riduzione delle diocesi, siccome uno di quei provvedimenti che possono giovare a questo scopo; ho accennato alla riduzione delle diocesi eziandio, perchè è una di quelle riforme che erano state proposte dagli antecessori dell'onorevole guardasigilli, fra i quali anche il mio contraddittore l'onorevole Cortese, di cui esso ha raccolto l'eredità.

Ora l'onorevole Cortese faceva osservare, e dopo lui l'onorevole ministro confermava, che il fondo del culto, a mente della legge del 1867, può contrarre dei prestiti onde procurarsi i mezzi necessari a far fronte alle passività che potrà incontrare nei primi anni nei quali le spese supereranno le entrate, passività che andranno poscia diminuendo per causa di morti che naturalmente andranno a decimare man mano i pensionati.

Ma allorquando noi domandavamo che si cancellassero dal bilancio dello Stato le spese che ancora lo aggravano per oggetti di culto, l'onorevole ministro non trovò l'opportunità di risponderci come ci risponde oggi che il fondo del culto ha la facoltà di contrarre dei prestiti per sopperire alle deficienze che dovrà incontrare nei primi anni, ma allora trovò opportuno soltanto di dirci che il fondo aveva una deficienza e non poteva gravarsi di una nuova spesa.

Ora, delle due l'una: o vale la ragione che il fondo del culto non ha mezzi per sostenere nuovi oneri, e allora non possiamo gravarlo nemmeno colle nuove pensioni dei monaci; o ha la facoltà di contrarre prestiti, e i prestiti li può e deve contrarre e per le pensioni dei monaci e per sostenere le spese del culto, che ora gravano il bilancio dello Stato, specialmente quando un articolo di legge ampliasse opportunamente la facoltà di contrarre questi prestiti.

Ora, com'è che il ministro è caduto in questa singolare contraddizione? Com'è che il ministro non ha nemmeno creduto di dare uno schiarimento su questo punto? Forse perchè egli stesso non ha potuto sfuggire alla gravità della contraddizione in cui è caduto nel rifiutare altre volte la cancellazione dal bilancio delle spese del culto e di avere accettato poscia questo progetto di legge?

Io credo pertanto che la Camera non debba assolutamente dare al paese questo doloroso spettacolo di fare una legge per assegnare forse un milione di pensioni a frati, mentre non ha saputo far trionfare quel supremo principio della separazione della Chiesa dallo Stato, il quale assolutamente vuole, assolutamente ci impone che dal bilancio dello Stato sia cancellato qualunque stanziamento per spese di culto.

Io perciò insisto nella proposta che ho fatto dapprima, cioè che la Camera non voti questo progetto di

legge se non se alla condizione che si facciano sparire dal bilancio dello Stato le spese pel culto; che il ministro prenda impegno di presentare un progetto di nuove riforme nelle cose ecclesiastiche, il quale valga a procurare in un modo qualsiasi al fondo del culto nuove risorse; ed in terzo luogo che questo progetto di legge non venga votato senza stabilire con un articolo speciale il limite della spesa che per questa legge andrà ad aggravare il fondo del culto, spesa che finora noi non abbiamo ancora potuto sapere a quanto ascenderà.

La Commissione, io spero, ce lo dirà; noi potremo approvare la somma nei limiti che ci proporrà la Commissione; ma col determinare questa somma metteremo argine agli abusi possibili, e metteremo anche un ostacolo alle conseguenze di un qualsiasi errore che fosse avvenuto oggidì nel computare il numero dei monaci che chiedono ancora e per questo titolo una pensione od un sussidio.

Io persisto in questa mia proposta, e quando verrà il momento formulerò gli opportuni articoli.

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. Io aveva deciso di non prendere la parola in questa discussione generale, nella quale per verità mi pare che si sia troppo divagato, e che si sia andato troppo per le lunghe, ma non posso fare a meno di pregare la Camera che mi acconsenta di rispondere all'accusa che mi fece l'onorevole Cadolini, tacciandomi di contraddizione fra le parole che ho detto in questo recinto allorchè discutevasi il bilancio di grazia e giustizia e dei culti, e quelle che ho pronunciate stamane. Egli dice che allora, per non togliere dal bilancio dello Stato le spese di culto, io sostenni che l'amministrazione del fondo pel culto non aveva mezzi sufficienti per fare scomparire dal bilancio del culto quella spesa di 1,600,000 lire che era ivi segnata, e che oggi, per sostenere il progetto di legge in discussione, nulla curando l'aggravio che si porta al bilancio dello Stato, io ho sostenuto che alla maggiore spesa potesse sopperirsi con la facoltà, che la legge medesima del 7 luglio dà all'amministrazione del fondo pel culto coll'articolo 7, di contrarre un prestito.

Quindi egli domanda perchè anche allora non ho messo in campo il concetto del prestito per fare scomparire dal bilancio le spese di culto.

Risponderò in poche parole.

Io pregherei l'onorevole Cadolini di portare una maggiore attenzione sull'articolo 7 della legge 7 luglio 1866, dal quale rileverà che l'amministrazione del fondo del culto, se ha il diritto di contrarre un prestito per sopperire alle spese di cui si tratta adesso, non ha però questo diritto quando si tratta di sopperire alle spese di culto.

Infatti, la facoltà che si dà all'amministrazione del fondo del culto di contrarre un prestito è solamente

per i pesi inerenti all'amministrazione medesima, di cui si parla nei numeri 1 e 2 dell'articolo 28, che sono precisamente relativi alle pensioni.

Quindi, siccome allora si trattava di spese di culto che erano nel bilancio dello Stato, io non poteva promettere alla Camera di fare un prestito, poichè la legge non me lo consentiva.

Quando oggi ho detto che l'amministrazione del fondo del culto potrebbe temporaneamente sopperire, se mai i fondi non fossero sufficienti, con un prestito che la legge medesima consente, non mi sono perciò messo in contraddizione, ma ho interpretata, come deve essere interpretata, la legge del 7 luglio.

Io non voglio più oltre tenere impedita la Camera ritenendo sufficienti le date spiegazioni.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, la presente adunanza è sciolta.

Domani seduta pubblica all'ora solita.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla coltivazione del tabacco in Sicilia.

2° Seguito della discussione sul progetto di legge

per un assegnamento alimentare ai religiosi rimasti privi di pensione.

Discussione dei progetti di legge:

3° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;

4° Costituzione del sindacato dei mediatori presso le Camere di commercio;

5° Interpellanza del deputato Mantegazza intorno all'insegnamento superiore in Italia;

6° Proroga del termine stabilito per l'affrancazione delle terre del Tavoliere di Puglia;

7° Ordinamento del credito agrario;

8° Esecuzione delle sentenze dei conciliatori;

9° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;

10. Interpellanza del deputato Nisco relativamente alle concessioni di occupazione temporanea della spiaggia di mare dinanzi alla città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari;

11. Interpellanza del deputato Bullo intorno al servizio dell'ufficio dei depositi e prestiti di Firenze.

Discussione dei progetti di legge:

12. Cessione delle terme di Acqui a quel municipio;

13. Cessione alla società d'incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano del fabbricato del Genio.